

# **II CONCORDATO PREVENTIVO DELL'IMPRESA SOCIETARIA E LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA DEL 2019**

## **SOMMARIO**

### **INTRODUZIONE**

### **CAPITOLO PRIMO**

### **IL CONCORDATO PREVENTIVO DELL'IMPRESA SOCIETARIA.**

### **PROFILI GENERALI**

1. La crisi dell'impresa societaria e le soluzioni negoziali previste dalla legge fallimentare: in particolare, il concordato preventivo. Definizione dell'istituto.
2. L'evoluzione normativa del concordato preventivo. Il concordato preventivo prima del 1942. La riforma della legge fallimentare del 1942.
3. La proposizione della domanda di concordato preventivo da parte delle società. Esame delle norme in materia di proposizione della domanda di concordato preventivo da parte delle società.

4. Il contenuto della proposta di concordato. Le modalità attraverso cui raggiungere gli obiettivi da perseguire.
5. Gli effetti del concordato preventivo delle società. Dal momento della presentazione della domanda di concordato e fino alla sua omologazione. Il Decreto “Sviluppo” del 2012 che ha introdotto l’art. 182-sexies 1. fall.

## **CAPITOLO II**

### **GOVERNO DELL’IMPRESA SOCIETARIA IN CRISI**

#### **E PROCEDURE CONCORSUALI**

1. Gli organi sociali competenti e le fasi della procedura concordataria per la regolazione della crisi d’impresa. Competenze , poteri, decisioni e responsabilità degli organi sociali. Governance della società e funzionamento dei suoi organi nelle procedure di crisi e in quelle d’insolvenza,)

2. Riorganizzazione della società in crisi e limiti previsti dalle nuove regole per la proposizione del concordato. La riorganizzazione delle società di capitali, e in particolar modo le società per azioni.
3. Le operazioni societarie nell'ambito della proposta di concordato preventivo: operazioni sul capitale e operazioni straordinarie. Art. 152 e 161, 4° comma, 1. fall. Osservanza di regole di procedimenti decisionali e il ricorso ai presupposti stabiliti dalla legge per la validità e l'efficacia delle deliberazioni degli amministratori
4. In particolare, la fusione delle società come soluzione concordataria della crisi: procedimento ed effetti. La riorganizzazione societaria mediante fusione della società in crisi o insolvente.

### **CAPITOLO III**

#### **LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA DEL 2019**

1. La legge delega 19 ottobre 2017, n.155. I contenuti della legge delega di riforma delle procedure concorsuali. Lo scopo della riforma.
2. Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Lo "schema" di decreto e le novità introdotte.

**CONCLUSIONI**

**BIBLIOGRAFIA**

## **INTRODUZIONE**

Il presente lavoro ha ad oggetto lo studio del concordato preventivo.

Detto concordato preventivo si configura come uno strumento volto a realizzare la rimozione di un dissesto, causa dello stato di

crisi, che colpisce l'imprenditore commerciale, al fine di restituire a quest'ultimo un'azienda che nel suo complesso si dimostri in grado di riprendere la propria attività.

Tuttavia, le finalità perseguite da tale procedura riflettono sia un interesse meramente privatistico, particolare del debitore incolpevole che si vede sottratto alle gravi conseguenze di natura personale, patrimoniale e penale derivanti da un suo assoggettamento a fallimento, sia un interesse dei creditori realizzato mediante un soddisfacimento del proprio credito, nel rispetto del principio della par condicio creditorum, sia infine, un interesse pubblico in quanto volto ad evitare la cessazione dell'attività aziendale.

L'istituto del concordato preventivo ha origine soprattutto in seguito alla legge fallimentare del 1942, con lo scopo di non incorrere in un fallimento dell'azienda in crisi; infatti, può dedursi che nell'ambito della legislazione del 1942, il fallimento era considerato quale procedura molto gravosa, in quanto obbligava l'imprenditore a perdere la sua azienda e quindi tutti i beni materiali e immateriali che facevano parte di essa.

In seguito al concordato preventivo, si può dire che le conseguenze del fallimento si riducevano, in quanto con questo tipo di concordato il debitore non era costretto a cessare la propria attività e quindi poteva conservare l'amministrazione dei suoi beni e di non subire gli effetti negativi di una liquidazione forzata, a meno che non si trattasse di concordato preventivo di cessione dei beni. Così con l'entrata in vigore della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), l'istituto del concordato preventivo è stato regolamentato dagli art. 160-186; in particolare, ai sensi dell'originario art. 160 legge fallimentare: " L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se: 1 - è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata; 2 - nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 3 - non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'industria o il commercio. La proposta di

concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni: 1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi; 2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato; tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1”.

In tal senso, il concordato viene a costituirsi non solo per garanzia ma anche per cessione dei beni.

La procedura del concordato, però, non aveva dato i risultati sperati, in quanto non idonee alle esigenze del mercato e degli operatori che richiedevano strumenti che potessero contemperare l'esigenza di tutelare le pretese dei creditori e la salvaguardia del patrimonio dell'impresa.

Di qui L'esigenza di una riforma delle procedure concorsuali con la legge del 14 maggio 2005, n.80, che ha convertito il d.l. Del 14 marzo 2005, n.35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale .

Con la riforma del 2005 si assiste dunque, all'ammissione ad accedere alla soluzione del concordato qualsiasi soggetto che provi a versare in una situazione di crisi, ed in questo caso è l'imprenditore commerciale di natura privata ad esserne legittimato, per la cui individuazione si deve far riferimento all'art. 1 legge fallimentare, con l'unica differenza che l'attuale versione dell'art. 160 L.F. non prevede più l'obbligo di iscrizione per almeno un biennio nel registro delle imprese.

Non accede a tale procedura la società semplice, l'imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, gli enti pubblici ecc.

Questa trattazione ha come obiettivo quello di compiere una panoramica sull'evoluzione della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, ed in particolare di come questo fenomeno si sia sviluppato e sia stato affrontato dal legislatore italiano.

Infatti, nell'ultimo decennio il diritto fallimentare italiano ha attraversato uno stato di continuo mutamento.



Come già detto, dal 2005 il legislatore ha dato avvio ad una serie di riforme che hanno scardinato le caratteristiche della Legge Fallimentare del 1942, al fine di adeguare quest'ultima ai mutamenti intervenuti nel contesto economico e sociale.

Tale evoluzione, si è basata principalmente sulla progressiva affermazione della concezione che vede le procedure concorsuali come istituti orientati non all'eliminazione, bensì alla salvaguardia delle aziende in crisi.

Le riforme, però, sono state spesso caratterizzate dalla decretazione d'urgenza o dall'intervento su singoli aspetti delle procedure, prive di un preciso disegno organico. Infatti, più volte il legislatore si è visto costretto a chiarire aspetti critici dei vari istituti.

Nella trattazione analizzeremo le principali novità previste dalla Legge Delega n.155 del 19 ottobre 2017, che prospetta una profonda rivisitazione del diritto fallimentare, prevedendo, per la prima volta, una riforma organica e quanto più completa dell'ordinamento concorsuale attuale, che allinea l'Italia alla maggior parte degli altri paesi europei.

Una delle novità più rilevanti della riforma, che è sicuramente l'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che assolvono all'importante funzione di far emergere in maniera tempestiva lo stato di crisi di chi non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. La prevenzione dell'insolvenza sin dai primi segnali di crisi, si muove nell'ottica della conservazione dei valori aziendali e della responsabilizzazione degli organi di governance e dell'imprenditore.

Il presente lavoro dunque, si suddivide in tre capitoli.

Nel primo capitolo si è scelto di introdurre l'istituto del concordato preventivo, partendo dal suo significato e dalla sua evoluzione storica, concentrando poi l'attenzione sul contenuto, sulla procedura e sugli effetti dello stesso.

Nel secondo capitolo, invece, si è scelto di trattare dell'organizzazione societaria e quindi degli organi competenti a proporre il concordato preventivo, ed in particolare delle fasi della procedura concordataria dell'impresa societaria in crisi. In particolare, incentreremo la nostra attenzione sulle principali novità in materia di procedure concorsuali. si semplificano le

regole processuali, prevedendo l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; si individua il tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando le procedure di maggiori dimensioni al tribunale delle imprese (sezione specializzata a livello del distretto di corte d'appello). La centralità del fenomeno dell'insolvenza anche nella sua accezione di crisi rispetto alla qualificazione soggettiva del debitore, ha lo scopo di consentire a tutti i debitori di poter accedere agli istituti finalizzati alla sistemazione dei debiti.

Infine, nel terzo capitolo e forse quello più importante, si offre una trattazione di quella che è la nuova riforma del 2019, in particolare del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

## **CAPITOLO PRIMO**

### **IL CONCORDATO PREVENTIVO DELL'IMPRESA SOCIETARIA. PROFILI GENERALI**

SOMMARIO: 1. La crisi dell'impresa sociale e le soluzioni negoziali previste dalla legge fallimentare: in particolare, il concordato preventivo - 2. L'evoluzione normativa del concordato preventivo - 3. La proposizione della domanda di concordato preventivo da parte delle società - 4. Il contenuto della proposta di concordato - 5. Gli effetti del concordato preventivo delle società

1 - Il concordato preventivo è un istituto giuridico che nell'ordinamento italiano trae origine dalla moratoria disciplinata dal Codice del commercio del 1885, ormai abrogato. Esso risulta oggi espressamente disciplinato negli art. 160-186 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)<sup>1</sup>.

Si tratta, nello specifico, di una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per evitare di essere dichiarato fallito o per cercare di superare la crisi della impresa.

---

<sup>1</sup> In argomento, cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 3. Contratti e titoli di credito, procedure concorsuali*, 5ª edizione, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2014, p. 413 ss.; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, 8ª edizione, a cura di F. PADOVINI, Torino, 2017, p. 329 ss.

Il verificarsi dello stato di crisi, comprensivo dello stato d'insolvenza, è il presupposto oggettivo per l'apertura di tale procedura concorsuale; oggi le difficoltà risultano acute dall'insufficiente coordinamento della legge fallimentare, novellata a più riprese dal d.l. n. 35/2005, dal d.lgs. n. 5/2006, dal d.lgs. n. 169/2007, dal d.l. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo, convertito in l. 134/2012) ed, infine, dal d.l. 83/2015 (convertito in l. n. 132/2015) con il diritto delle società, specialmente con riguardo agli effetti dell'assoggettamento ad una procedura concorsuale sull'organizzazione societaria ed al rapporto fra gli organi sociali e gli organi della procedura concorsuale durante la pendenza di questa.

Nel sistema della legge fallimentare del 1942, dunque, accanto alla procedura fallimentare (art. 1-159), sono previsti altresì percorsi giudiziali alternativi, ossia il concordato preventivo ( artt. 160-186 l. fall.) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 *bis* l. fall.).

Le soluzioni concordatarie – concordato fallimentare (artt. 124-141 l. fall.), concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti – alla luce delle riforme che li hanno riguardati si contraddistinguono per la flessibilità, essendo il contenuto della proposta (o dell'accordo) “detipizzato” ed aperto a qualsiasi formula atta a conseguire l'obiettivo

primario del soddisfacimento dei creditori<sup>2</sup> conciliandolo con l'esigenza, secondo i casi, di ristabilire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa, di conservare in funzione il complesso aziendale e l'avviamento, di valorizzare in massimo grado i beni e le attività destinate alla liquidazione.

Carattere comune alle soluzioni concordatarie è, altresì, la negozialità, essendo la modalità di soluzione della crisi e la sua "convenienza" fondamentalmente rimessa alla valutazione degli stessi creditori (a maggioranza di capitale) e sottratte all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, se non in caso di opposizioni o di dissenso di talune classi. Altro elemento costante delle soluzioni concordatarie è il coinvolgimento dei creditori e dei terzi nel progetto di recupero, promozione e riallocazione del valore dell'impresa risultante dalla riorganizzazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o proprietaria

---

<sup>2</sup> In argomento, nella dottrina recente, A. JORIO, *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria, Relazione al Convegno di Courmayeur, 23-24-settembre 2005*; F. D'ALESSANDRO, *La crisi delle procedure concorsuali e le linee della riforma: profili generali*, in *Giust. civ.*, 2006, II, 329 ss.; L. GUGLIELMUCCI, *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Torino, 2005, 51 ss., 123 ss.; F. GUERRERA, *Il "nuovo" concordato fallimentare*, in *Banca e borsa*, 2006, I, 527 ss.; G. GIANNELLI, *Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2005, I, 1156 ss.; G. ALESSI, *Il nuovo concordato preventivo*, in *dir. fall.*, 1131, ss.; P. F. CENSONI, *Il "nuovo" concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 723 ss.; S. AMBROSINI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare*, in *Fallimento*, 2005, 949 ss.

programmata nell'ambito del "piano" di cui agli artt. 124<sup>3</sup>, 4, 161<sup>5</sup> e 182

bis l. fall.<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Art. 124 l.f. "1. La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore la predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. 2. La proposta puo' prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 3. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 4. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione".

<sup>4</sup> Art. 160 l.f.: "1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 2. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo



---

comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 3. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. 4. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis”.

<sup>5</sup> Art. 161 l.f. : “1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l' utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. 5. La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. 6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. 7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 8. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inadeguata alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. 9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla

Un imprenditore in crisi ha la possibilità, senza perdere il potere di gestire la sua impresa e godendo di una moratoria sui debiti esistenti, di formulare ai suoi creditori una proposta per il soddisfacimento, sia pur parziale o differito, dei loro diritti.

Il primo quesito riguarda la natura di tale concordato preventivo, se cioè abbia natura essenzialmente contrattuale, facendo prevalere i profili negoziali e privati dell'accordo, ovvero giudiziale, dando in questo caso rilevanza al decreto col quale il tribunale omologa l'accordo<sup>7</sup>.

Con particolare riguardo alle società, queste caratteristiche innovative delle soluzioni concordatarie trovano il loro campo elettivo di sperimentazione e denunciano le lacune normative e i difetti di coordinamento, che si frappongono ad una ricostruzione organica della disciplina delle operazioni finanziarie, sul capitale e "straordinarie", pur

---

*quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni".*

<sup>6</sup> Sul punto, con riguardo alla derivazione delle nuove soluzioni concordatarie dalla disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese, cfr. L. GUGLIELMUCCI, *La riforma in via d'urgenza*, cit., 63 ss.; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, cit., 265 ss.; G. FERRI jr., *Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 747 ss.; G. SANTONI, *Contenuto del piano di concordato preventivo e modalità di soddisfacimento dei creditori*, in *Banca e borsa*, 2006, I, 517 ss.; A. NIGRO, *La riforma "organica" delle procedure concorsuali e le società*, in *dir. fall.*, 2006, I, 78 ss.

<sup>7</sup> Per una rassegna del dibattito precedente la riforma, v. A. JORIO, *Le crisi di impresa*, cit., 716 ss.

contemplate come strumento di soluzione della crisi e/o dell'insolvenza.

La riforma dei concordati giudiziali, infatti, ha aperto la strada a una vasta gamma di interventi di ristrutturazione patrimoniale, finanziaria e societaria dell'impresa in crisi, sulla scia delle leggi sulla amministrazione straordinaria (artt. 56 e 78 d.lgs. n. 270/1999 e art. 4 bis d.l. n. 347/2003), che si estende dalla rinegoziazione dei debiti, anche mediante emissione di obbligazioni (ordinarie o convertibili) e di altri strumenti finanziari, alla ricapitalizzazione della società ad opera dei soci e/o di terzi, alla conversione dei debiti in capitale mediante sottoscrizione riservata ai creditori (o a società da questi partecipate), alla fusione con altra società dotata di adeguati mezzi patrimoniali e finanziari, allo scorporo di azienda e alla scissione finalizzati alla costituzione di nuove società o al trasferimento delle attività e del patrimonio per gli scopi del concordato<sup>8</sup>.

La riorganizzazione concordataria consente dunque di trasferire l'intero patrimonio sociale, comprensivo cioè sia delle attività che delle passività, in (nuove) partecipazioni e strumenti finanziari emessi dalla

---

<sup>8</sup>Per tutte queste considerazioni, cfr. *amplius* F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di "riorganizzazione"*, Studio n. 77/2007 del Consiglio Nazionale del Notariato, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it) e in *Riv. Soc.*, 2008, 17 ss.

società risultante dalla relativa riorganizzazione secondo le condizioni fissate dalla proposta di concordato (artt. 124, co. 2°, lett. c e 160, co. 1°, lett. a l. fall.)<sup>9</sup>.

Nelle società azionarie, inoltre, la disciplina della “struttura finanziaria” consente di diversificare la gamma dei valori mobiliari da offrire “in soddisfacimento” delle pretese creditorie verso la società in crisi o insolvente alle diverse categorie e/o classi di soggetti “interessati” dal piano di riorganizzazione.

Quando la proposta di concordato non ha un contenuto puramente solutorio e/o liquidativo, ma presenta i caratteri di un vero e proprio piano di riorganizzazione della società in crisi o insolvente, gli interessi in gioco divengono molteplici (della società, dei soci, dei finanziatori, dei creditori, dei lavoratori dell’impresa, dei terzi interessati) e diventa assai difficile conciliarli

Dal punto di vista oggettivo, il presupposto del concordato preventivo, è lo stato di crisi in cui si venga a trovare l’impresa, che non è incompatibile ed alternativo rispetto allo stato di insolvenza

---

<sup>9</sup> Sul punto si veda G. FERRI jr., *Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali*, cit.; GUERRERA, *Commento all’art. 152*, cit., 2213 ss.; L. GUGLIELMUCCI, *La riforma in via d’urgenza*, cit., 63 ss.; NIGRO, *La riforma “organica” delle procedure concorsuali e le società*, cit., p. 78 ss.; G. SANTONI, *Contenuto del piano di concordato preventivo e modalità di soddisfacimento dei creditori*, cit.; L. STANGHELLINI, *Commento all’art. 124 l. fall.*, in *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, diretto da Jorio, Bologna, 2006, 1946 ss.

presupposto del fallimento e ci consente di comprendere la ragione della attuale normativa, da individuare in una possibile funzione preventiva del concordato rispetto al fallimento, anche se attraverso questo strumento l'imprenditore può cominciare a dare una regolazione concorsuale dei propri debiti e i creditori potranno cominciare a disporre di un valore sicuramente maggiore rispetto a quello che potrebbero ottenere dalla procedura fallimentare.

Spetterà perciò ai creditori valutare gli eventuali vantaggi che potranno ricavare dal concordato proposto.

2 - Innanzitutto, deve premettersi che l'antecedente storico del concordato preventivo è l'istituto della Moratoria che ha fatto ingresso per la prima volta nella legislazione italiana nel codice di commercio del 1882; codice che è andato a sostituire quello del 1865.

L'istituto della moratoria, artt. 819-829 del Codice di Commercio, era stato concepito quale strumento atto a far fronte a crisi d'impresa (reversibili); ritenendosi il dissesto un difetto essenzialmente funzionale, ossia uno squilibrio momentaneo fra attività liquide e passività scadute il codice accordava al debitore di richiedere ai propri creditori una dilazione, tramite la quale la somma di passivo potesse venire convertita dalla breve alla lunga scadenza.

La moratoria, si risolveva dunque in una dilazione di favore, concessa al debitore commerciante dall'autorità giudiziaria in seguito al voto emesso dai creditori.

Era questo un istituto desunto dai codici olandese e belga dell'epoca; il codice di commercio distingueva tra moratoria conseguente e antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> BERGAMASCHI M., *Crisi d'impresa e tecnica legislativa: l'istituto giuridico della moratoria*, Università degli studi di Brescia, 2007; Avv. VITALEVI M., *La moratoria nel nuovo codice di commercio italiano in relazione ai codici olandese e belga*, Torino, 1884

Nel primo caso, il Presidente del tribunale ordinava una convocazione dei creditori per discutere dell'ammissibilità o meno della richiesta di moratoria, su istanza del fallito - nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di fallimento - corredata da valide prove circa l'eccedenza attiva del patrimonio del debitore e che l'avvenuto inadempimento era causato da eventi straordinari, imprevisi o scusabili.

Nel secondo caso, il Presidente del tribunale ordinava la convocazione dei creditori per discutere dell'ammissibilità o meno della richiesta di moratoria quando l'istanza del commerciante in bonis fosse sufficientemente giustificata e provata.

In entrambi i casi ritenuta ammissibile la domanda, il Tribunale stabiliva in particolare:

- il termine della moratoria, non superiore a sei mesi;
- gli eventuali provvedimenti conservativi volti a garantire l'integrità del patrimonio;
- la nomina di una commissione liquidatrice di creditori dedita all'amministrazione e liquidazione volontaria del patrimonio del debitore nonché all'estinzione del passivo; liquidazione che poteva essere

anche parziale in funzione della prosecuzione delle attività della società non oggetto di liquidazione.

Vigeva il divieto di intraprendere contro il debitore qualsiasi atto esecutivo o azione da parte dei creditori a partire dalla sentenza di concessione della moratoria.

Il debitore perciò era privo di ogni tutela durante il periodo che intercedeva dalla domanda alla concessione della moratoria: tale situazione era dovuta all'inammissibilità dell'effetto retroattivo della moratoria. La sentenza che concedeva la moratoria aveva carattere attributivo e non semplicemente dichiarativo: essa dunque costituiva in capo al debitore la condizione giuridica per la quale nessun creditore potesse iniziare o proseguire azioni o esecuzioni nei confronti del soggetto "moratoriato".

La moratoria però non aveva effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, né sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno o altro privilegio.

A seguito del mancato accoglimento della domanda di moratoria o della sua revoca da parte del Tribunale per la scoperta nel corso della stessa dell'esistenza di debiti non dichiarati dal debitore (o l'insussistenza di crediti dichiarati) riprendeva la procedura fallimentare ovvero ne veniva dichiarato il fallimento se la moratoria era stata concessa antecedentemente al fallimento. L'istituto della moratoria così



consegnato dal codice di commercio si presentava piuttosto lacunoso nella pratica e diede luogo a notevole contenzioso<sup>11</sup>.

Inoltre, deve tenersi presente che l'istituto della moratoria non va confuso con la convenzione di moratoria con banche o intermediari finanziari introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 182-septies commi 5, 6 e 7 l.f.

E' questo un nuovo strumento negoziale a cui possono ricorrere le imprese in crisi per dilazionare nel tempo i propri crediti con banche ed intermediari finanziari<sup>12</sup>.

Con la legge 24 maggio 1903 n. 197 entrava in vigore la normativa sul concordato preventivo e la procedura di moratoria venne abrogata, per quanto poi quest'ultima sia stata ripristinata con i d.d. 28 dicembre 1921 n. 1861, 2 febbraio 1922 n. 27 e 13 marzo 1922 n. 289 in occasione del dissesto della Banca italiana di sconto<sup>13</sup>; l'applicabilità di tali disposizioni fu limitata ai dissesti anteriori al 1923<sup>14</sup>

Nel caso particolare di dissesti bancari, l'applicazione pura e semplice della legge comune sul concordato preventivo fu ritenuta insufficiente

---

<sup>11</sup> BERGAMASCHI M., *Crisi d'impresa e tecnica legislativa: l'istituto giuridico della moratoria*, Università degli studi di Brescia, 2007

<sup>12</sup> LEFEBRE F., *Memento pratico IPSOA*, in *Fallimento*, 2015

<sup>13</sup> LO CASCIO G., *Il concordato preventivo*, Giuffrè, Milano, 1979

<sup>14</sup> *Concordato preventivo* in "Enciclopedia Italiana" – Treccani, 1931

e a tal proposito fu emanato il R.D. 8 febbraio 1924 n. 136, convertito nella L. 17 aprile 1925 n. 473, per disciplinare appunto la procedura di concordato preventivo nei riguardi di società di credito<sup>15</sup> Ulteriori modifiche furono introdotte con la L. 10 luglio 1930 n. 995<sup>16</sup>.

Il concordato preventivo, disciplinato dalla L. 197/1903 doveva porre fine agli inconvenienti della moratoria, la cui funzione si era andata man mano snaturando; sancita per la insolvenza transitoria, garantita da cospicuo patrimonio, era diventata il rimedio consueto contro la insolvenza pura e semplice<sup>17</sup>.

Il nuovo istituto, nei fatti, andava a regolare in modo diverso e più adeguato la moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento ed eliminava del tutto la moratoria successiva al fallimento<sup>18</sup>.

Tale istituto veniva congegnato come una possibilità data al debitore (commerciante o società commerciale legalmente costituita) per fronteggiare la crisi momentanea della sua impresa, il quale ritenendo di poterla superare con un “armistizio giudiziario (moratoria)” e con la riduzione dei debiti sprovvisti di diritti di prelazione, poteva chiedere

---

<sup>15</sup> LO CASCIO G., *Il concordato preventivo*, Giuffrè, Milano, 1979

<sup>16</sup> *Concordato preventivo* in “*Enciclopedia Italiana*” – Treccani, 1931

<sup>17</sup> SANTILLI E., *Concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti*, Pietrocola, 1908

<sup>18</sup> SANTILLI E., *Concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti*, Pietrocola, 1908

al Tribunale nella cui giurisdizione ha la sede principale dell'impresa di convocare tutti i suoi creditori per tentare un accordo conciliativo, una sistemazione amichevole, con le loro maggioranze di numero e di somma (metà più uno dei votanti che rappresentino tre quarti dei debiti).

Il contratto (concordato preventivo) da concludere con le dette maggioranze e da approvarsi dal Tribunale (omologazione), può essere qualificato prefallimentare, avendo appunto lo scopo di prevenire e quindi impedire la dichiarazione del fallimento<sup>19</sup>.

Il Tribunale non concedeva la chiesta convocazione dei creditori se non concorrevano determinate condizioni:

1) la legale costituzione della società e la regolare tenuta dei libri dell'azienda, così da poterne accertare, con relativa sollecitudine, l'attivo e il passivo, almeno per il triennio anteriore al ricorso, anche perché non era imposta l'insinuazione e la verifica dei singoli crediti come lo è nel fallimento;

2) la mancanza di colpe da parte del debitore concordatario, vittima dell'alea commerciale, non artefice volontario del proprio dissesto;

---

<sup>19</sup> SANTILLI E., *Concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti*, Pietrocola, 1908

3) L'offerta da parte del debitore di serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno a queste condizioni, ove il debitore fosse risultato insolvente, il Tribunale dovrà d'ufficio dichiararne il fallimento.

Quando invece ne sussistevano le condizioni il Tribunale provvedeva favorevolmente alla convocazione dei creditori dinanzi a un giudice delegato all'istruttoria processuale e alla nomina di un commissario giudiziale, pubblico ufficiale, che doveva essere scelto nell'albo degli amministratori giudiziari, con l'incarico di vigilare nel frattempo l'amministrazione dell'impresa, di accertarne le attività e le passività, d'indagare sulla condotta del debitore, e di riferirne all'adunanza dei creditori.

Durante la procedura, il debitore conservava l'amministrazione dei suoi beni e proseguiva tutte le operazioni ordinarie della sua impresa con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Qualora fosse stata appurata una grave minaccia di diminuzione delle attività accertate, non solamente gli atti compiuti erano inefficaci per i creditori, ma il Tribunale verificato il pregiudizio e, in massima, la condotta fraudolenta del debitore, avrebbe dichiarato senz'altro il fallimento.

Le funzioni del Tribunale, nell'omologazione del concordato preventivo, non si limitavano a verificare l'osservanza delle formalità legali richieste per la sua regolarità; ma si estendevano al contenuto dell'accordo, costituendo l'omologazione l'elemento essenziale per la sua esistenza.

Il commissario giudiziale rimaneva nelle sue funzioni di vigilanza fino all'esecuzione completa del concordato: la sua vigilanza doveva costituire garanzia che la percentuale pattuita venisse in realtà pagata<sup>20</sup>.

Ma, è da rilevarsi che sarà solo con la legge fallimentare del 1942 che l'istituto del concordato preventivo avrà origine, e con l'obiettivo di evitare il fallimento dell'azienda in crisi; infatti, nella legislazione del 1942, il fallimento costituiva una procedura di una certa gravità, tanto da costringere l'imprenditore a perdere la sua azienda e quindi tutti i beni materiali e immateriali che la componevano<sup>21</sup>.

Con il concordato preventivo, invece, le conseguenze negative del fallimento si riducono notevolmente. Poiché il debitore non cessa la propria attività e conserva l'amministrazione dei suoi beni; soprattutto, egli non subisce gli effetti negativi di una liquidazione forzata, salvo

---

<sup>20</sup> SANTILLI E., *Concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti*, Pietrocola, 1908

<sup>21</sup> LO CASCIO G., *Concordato preventivo*, Milano, 2011, p. 6 ss.

che si tratti di concordato preventivo di cessione dei beni<sup>22</sup>. E così con l'entrata in vigore della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), l'istituto del concordato preventivo è stato regolamentato dagli artt. 160-186.

In tal senso, il concordato viene a costituirsi non solo per garanzia ma anche per cessione dei beni.

Nel concordato per garanzia il debitore, oltre a pagare interamente i creditori privilegiati, offriva serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dei creditori chirografari, entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato.

Laddove veniva proposta una maggiore dilazione, le garanzie dovevano essere idonee a coprire anche il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi. Se le garanzie promesse non venivano costituite in conformità del concordato, lo stesso veniva risolto.

Invece, nel concordato con cessione di beni il debitore offriva ai creditori, per assicurare il pagamento dei propri debiti, la cessione di beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, a condizione che dalla valutazione dei beni si potesse fondatamente

---

<sup>22</sup> LO CASCIO G., *Concordato preventivo*, cit., p. 6 ss.

ritenere che dal loro realizzo potessero essere integralmente soddisfatti tutti i creditori privilegiati e per almeno il 40% i creditori chirografari<sup>23</sup>.

Nel caso di sopravanzo della liquidazione dei beni rispetto alla percentuale preventivata per i chirografari, la dottrina distingueva a seconda che la cessione era avvenuta pro soluto o pro solvendo; nel primo caso, il sopravanzo spettava ai creditori cessionari, nel secondo caso al debitore cedente.

In ipotesi di realizzo inferiore al 40% per i creditori chirografari, il concordato con cessione di beni non era risolto (art. 186, secondo comma, l. f. 1942.), purché ai creditori chirografari potesse essere attribuito un soddisfacimento anche in una minima parte.

Prima della suddetta legge fallimentare, non era previsto che il debitore potesse proporre ai creditori un concordato attraverso la cessione dei beni in quanto tale soluzione appariva aleatoria, non garantendo affatto ai creditori la sicurezza di realizzare dalla liquidazione dei cespiti una somma sufficiente a pagare il loro credito.

In questo contesto si inseriva anche il concordato per liquidazione, mediante il quale veniva affidato ad uno o più liquidatori il patrimonio dell'imprenditore e per fronteggiare ciò la legge è intervenuta nel

---

<sup>23</sup>APICE U., MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino, 2012, p. 433.

disciplinare tale materia, in quanto la cessione dei beni è l'unico mezzo per conservare l'impresa, sia pure attraverso il mutamento del suo titolare.

La procedura di concordato preventivo, però, non aveva dato i risultati sperati, in quanto esso non si era dimostrato in grado di soddisfare le esigenze del mercato e degli operatori che richiedevano strumenti che potessero contemperare l'esigenza di tutelare le pretese dei creditori e la salvaguardia del patrimonio dell'impresa.

Una progressiva metamorfosi, tra le altre, della procedura di concordato preventivo, ha avuto luogo a partire dalle riforme alla legge fallimentare intervenute dal 2005 in avanti, abbandonando sempre più il ruolo di paracadute verso un fallimento quasi sicuro, per assumere quello di strumento a disposizione dell'imprenditore, anche soltanto in crisi, per trovare un nuovo equilibrio economico – finanziario, ristrutturando i debiti, grazie alle soluzioni più diversificate e beneficiando degli effetti protettivi del patrimonio connessi alla presentazione al Tribunale della domanda di ammissione alla procedura, primo fra tutti quello dell'inibizione delle procedure esecutive individuali ex art. 168 l.f.



Dunque, una necessità di un intervento riformatore delle procedure concorsuali ha trovato una prima risposta con la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”.

Con la riforma del 2005 si è del tutto eliminato il riferimento alle condizioni di meritevolezza, ossia alle situazioni soggettive del debitore, ovvero è stato ammesso ad accedere alla soluzione del concordato preventivo l’imprenditore che si trovi in una situazione di crisi.

Legittimato a chiedere l’ammissione al concordato preventivo, dunque, è l’imprenditore commerciale non piccolo, di natura privata, per la cui individuazione si deve far riferimento ai parametri dimensionali fissati dall’art. 1 l. fall., con l’unica differenza che l’attuale versione dell’art. 160 l. fall. non prevede più l’obbligo di iscrizione per almeno un biennio nel registro delle imprese.

Possono ricorrere al concordato preventivo tutte le imprese in casi rispondenti ai parametri dimensionali ex art. 1.l. fall., siano esse individuali o societarie, e a prescindere dall’adempimento degli oneri pubblicitari e quindi anche le società di fatto e irregolari. Non accedono,

invece, a tale procedura la società semplice, l'imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, gli enti pubblici ecc.

Si deve precisare, però che, a causa dei contrasti giurisprudenziali sorti in merito alla definizione del concetto di « stato di crisi », si è reso necessario intervenire, attraverso l'art. 36 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, sull'art. 160 l. fall., al quale è stato aggiunto un secondo comma (divenuto, successivamente, il 3° comma, a seguito delle ulteriori modifiche intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il quale così recita: <<ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza>>.

Successivamente, con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in vigore dal 16 luglio 2006, di attuazione delle deleghe per la riforma organica della legge fallimentare conferita al governo con l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 164, 166, 167 e 169 legge fallimentare, ed è stato introdotto l'art. 182-ter l. fall., relativo alla transazione fiscale.

Infine, con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008, sono stati modificati gli artt. 160, 161, 162, 163, 166, 168, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 182-*bis*, 182-*ter* e 186 l. fall., con alcune rilevanti innovazioni quale, ad esempio, quella che esclude la necessità

del soddisfacimento integrale dei creditori muniti di diritto di prelazione ai fini dell'ammissione alla procedura.

Ulteriori interventi correttivi sono stati apportati anche dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 32, 5° co.), ed infine dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (arte. 29, 2° co., e 48).

Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, *“All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di*

*pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ((ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»; ))*

*b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: « Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, ».*

Invece, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha apportato modifiche agli artt. 29, comma 2 e 48, secondo i quali, ai sensi del primo, “2. *All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate».*

*b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;*

*c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.»;* mentre ai sensi dell'art. 48, recante disposizioni in materia di procedure concorsuali, “ 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «ART. 182-quater. - (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli

*accordi di ristrutturazione dei debiti). - I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. Sono (( parificati ai )) prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché (( la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo (( sia omologato)).*

*In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.*

*Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ((ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo sia omologato.*

*Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.». 2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: «Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale ((competente ai sensi dell'articolo 9 )) la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che*

*rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la ((idoneità della proposta, se accettata, ad )) assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese (( e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. )) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (( e di acquisire titoli di prelazione se non concordati )) assegnando il*



*termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.» (( 2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «ART. 217-bis. - (Esenzione dai reati di bancarotta). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)»*

La stagione di riforme è poi proseguita con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.134, il quale ha introdotto una specifica disciplina del concordato preventivo “con continuità aziendale” (art. 186-*bis* l. fall.), la quale consente la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia in maniera “diretta” ( ossia da parte dello stesso imprenditore), sia in maniera “indiretta” (cioè da parte di un soggetto diverso dall’imprenditore, in

forza di cessione, usufrutto, affitto d'azienda o di suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione), purché tale prosecuzione sia ispirata al principio del miglior soddisfacimento dei creditori.

Infine, l'ultimo intervento riformatore del concordato preventivo si è avuto con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni sulla legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha reintrodotto nel concordato liquidatorio la soglia minima del soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari ed ha, inoltre, previsto, accanto alla proposta del debitore, la possibilità delle c.d. proposte "concorrenti" (art. 163, comma 4°-7°, l. fall.), che possono essere presentate dai creditori dell'impresa in crisi.

Il Concordato preventivo, con questo intervento riformatore, diventa un "procedimento competitivo" dove i creditori potrebbero avere interesse e possibilità di presentare anche una proposta concorrente a quella presentata dal debitore.

Il debitore che ipotizzi di regolare la sua crisi con un concordato liquidatorio, cioè con cessione dei beni, non così per il concordato con continuità aziendale, dovrà assicurare ai creditori chirografari il pagamento del 20%; nel caso in cui la percentuale minima del 20% non

possa essere offerta, il concordato non può neppure essere neppure proposto.

Quando la percentuale offerta ai creditori chirografari è meno del 40% nel concordato liquidatorio e 30% nel concordato con continuità, è possibile che uno o più creditori presentino proposte alternative più vantaggiose.

In caso di cessione di azienda o rami della stessa a terzi già individuati dal debitore e dietro corrispettivo o comunque a titolo oneroso, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo.

Il voto dei creditori alla proposta di concordato non è più per silenzio assenso ma con voto esplicito entro 20 giorni dall'adunanza.

Il commissario giudiziale deve comunicare al PM appena ne viene a conoscenza i fatti penalmente rilevanti e deve evidenziare nella sua relazione ai creditori le utilità che in caso di fallimento possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie esercitabili contro terzi.

Le relazioni del commissario giudiziale e altri atti del procedimento vengono portati a conoscenza del PM per l'esercizio di eventuali iniziative penali.

Sono tutti interventi, questi, che hanno radicalmente mutato la natura e le finalità della procedura di concordato preventivo, che è ora diventata una procedura prevalentemente deputata al salvataggio dell'impresa in crisi.

In conclusione, alla luce della evoluzione normativa, emerge che se prima il concordato preventivo era una procedura di difficile applicazione, con la riforma il concordato preventivo tende a rappresentare lo strumento “tipo”, finalizzato a superare ogni genere di crisi<sup>24</sup>: risulta abbandonata l'idea del vecchio sistema, laddove la finalità del concordato era quella di favorire l'imprenditore onesto, in quanto oggi l'obiettivo principale è quello di salvare l'organizzazione dell'azienda cercando di salvaguardare anche i lavoratori impiegati nell'impresa, ma pur sempre nell'ottica di un migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori dell'impresa.

D'altro canto, queste finalità sono alla base anche dell'ultima, ancora più radicale riforma delle procedure concorsuali, iniziata con la legge delega n. 155/2017 e sfociata da ultimo nell'emanazione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), sul

---

<sup>24</sup> APICE U., MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino, 2012, p. 434 ss

quale ci si soffermerà nell'ultimo capitolo, e destinato ad entrare in vigore a settembre 2020.

3 - Fatte queste premesse sulla natura e funzioni del concordato preventivo e sulla sua evoluzione normativa, è ora possibile passare ad analizzare l'attuale disciplina del concordato dell'impresa societaria, ancora contenuta nella legge fallimentare, e destinata ad essere applicata, per tutte le procedure concorsuali che avranno inizio, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (CCI), prevista per settembre 2020.

Il necessario punto di partenza è rappresentato dall'esame delle norme in materia di proposizione della domanda di concordato preventivo da parte delle società.

L'art. 161, 4° comma, 1. fall., stabilisce che per le società la domanda di concordato preventivo <<deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 1. fall.>>, che riguarda la proposta di concordato fallimentare per le società.

E l'art. 152 1. fall. dispone che *«La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.»*

*La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.*

*In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile».*

La legge fallimentare prevede, quindi, un diverso regime tra società di persone e società di capitali e cooperative relativamente alla legittimazione per la deliberazione della proposta di concordato sia preventivo che fallimentare, la quale è affidata alla maggioranza dei soci, nel primo caso, e agli amministratori nel secondo; tuttavia, l'art. 152, 2° comma, l. fall., prevede la possibilità di derogare ogniqualvolta lo statuto o l'atto costitutivo dispongano diverse modalità di formazione della volontà sociale.

Si ritiene ammissibile che la deliberazione assembleare o degli amministratori possa intervenire anche successivamente alla presentazione della proposta di concordato al tribunale da parte del

legale rappresentante della società, purché ciò avvenga prima che sia intervenuta la pronuncia di approvazione.

La proposta di concordato depositata da una *società di persone*, sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve essere approvata dai soci a maggioranza assoluta del capitale sociale calcolata in proporzione ai conferimenti eseguiti da ciascun socio.

Il criterio della maggioranza assoluta può essere derogato dalle parti, atteso che la disposizione in esame prevede l'applicazione di tale criterio fatta salva l'eventuale diversa disposizione dell'atto costitutivo.

La maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta di concordato deve essere determinata con riferimento alle quote di partecipazione, a prescindere dall'appartenenza dei soci alla società e dal loro concorso effettivo al processo decisionale.

Non trovano applicazione i criteri di determinazione della maggioranze individuati dagli artt. 2257, 3° comma e 2282 c.c. che prevedono, nel primo caso, la determinazione della maggioranza “per quote di interesse”, ossia in relazione alle quote di partecipazione agli utili e alle perdite da parte dei soci e, nel secondo caso, in proporzione alla partecipazione di ciascun socio ai guadagni.

Sono compresi nel voto anche i soci d'opera, i quali sono ammessi a partecipare ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per la proposta di concordato<sup>25</sup>.

Nelle *società in accomandita semplice* la maggioranza è determinata, secondo la dottrina più autorevole, tenendo conto anche della quota e del voto dei soci accomandanti: una isolata opinione giurisprudenziale, invece, tiene conto esclusivamente dei soci accomandatari<sup>26</sup>.

Nelle *società di capitali* (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), nonché nelle *società cooperative*, la proposta e le condizioni sono, invece, deliberate dagli amministratori.

Deve tenersi presente l'ar. 152 l. fall. è stato sostituito dall'art. 135 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; in particolare, mentre il 1° comma è rimasto inalterato, nel 2° comma il potere di chiedere il concordato viene attribuito, anziché all'assemblea dei soci, all'organo amministrativo delle società di capitali, anche se tale attribuzione operata dal legislatore è derogabile, potendo l'atto costitutivo e lo statuto operare una scelta diversa<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> GALGANO, BONSIGNORI, *Gli aspetti sostanziali*, Padova, 1998, p. 340

<sup>26</sup> GALGANO, BONSIGNORI, *Gli aspetti sostanziali*, Padova, 1998, p. 340

<sup>27</sup> Sulla portata innovativa della competenza degli amministratori nelle società di capitali e cooperative e sulla ratio di tale scelta del legislatore, v. F. GUERRERA-M.MALTONI, *Concordati giudiziali*, cit., p. 30-34



Il nuovo 3° comma dell'art. 152 l. fall., stabilisce l'obbligo di formalizzare attraverso l'intervento del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti le società di capitali e cooperative, nonché l'obbligo di darne pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle imprese.

Quindi, nella legge fallimentare riformata, il nuovo articolo 152 da un lato acquista un valore rilevante ai fini del carattere della disciplina dell'insolvenza delle società<sup>28</sup>, dall'altro lato viene accentuata l'importanza della disciplina che si rileva dalle disposizioni per effetto del ruolo che rivestono il concordato preventivo e il concordato fallimentare, oggi considerati due strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa.

4 - Per quanto concerne la procedura di concordato preventivo, l'art. 160, 1° comma lett. a) l. fall. Prevede che il debitore, elaborata una <<proposta>> ai creditori con la quale si offrirà una soddisfazione incompleta , ma pur sempre preferibile, attraverso la stesura di un "piano".

---

<sup>28</sup> A riguardo si veda NIGRO, *La riforma "organica" delle procedure concorsuali e le società*, cit., p. 319 ss.

Affinché la procedura possa concludersi positivamente, il debitore nella sua ampia sfera di autonomia dovrà indicare i concreti contenuti, le modalità attraverso cui raggiungere gli obiettivi da perseguire.

Mentre la “proposta” rappresenta il contenuto negoziale del concordato, che verrà sottoposto all’approvazione dei creditori, il “piano” è quel particolare documento che ha la funzione di descrivere analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta (art. 161, 2° comma, lett. e) l. fall.).

Ruolo centrale è, quindi, attribuito al piano, nel quale il debitore può prevedere di superare la crisi dell’impresa attraverso due modalità: a) la ristrutturazione dei debiti e b) la soddisfazione dei crediti.

Questi due obiettivi possono essere raggiunti o attraverso la disgregazione del complesso aziendale (c.d. Concordato con finalità liquidatorie), ovvero attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa (c.d. Concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall.).

Rispetto all’impianto originario della legge fallimentare del 1942, oggi il contenuto della proposta può essere liberamente formulato dal debitore. Ed, infatti, l’art. 160, 1° comma, lett. a) l. fall., specifica che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possono essere attuati “attraverso qualsiasi forma”. In particolare è possibile prevedere:

- a) Una dilazione dei termini di pagamento, oppure un soddisfacimento soltanto parziale dei crediti;
- b) La cessione dei beni ai creditori;
- c) L'attribuzione delle attività dell'impresa ad un assuntore;
- d) L'attribuzione ai creditori , o a società da questi partecipata, di azioni, quote, obbligazioni( anche convertibili in azioni), o altri strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito;
- e) Altre operazioni societarie straordinarie (trasformazione, fusione, scissione);
- f) La suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati per le varie classi.

Si tratta, peraltro, di un'elencazione non tassativa, per cui si può concordare con quella parte della dottrina che ritiene il piano concordatario tipizzato nella sua funzione, ma non nei suoi contenuti<sup>29</sup>.

Per quanto attiene l'impresa societaria, forme particolari va ad assumere il piano quando intende raggiungere la soddisfazione dei creditori attraverso il compimento di operazioni straordinarie , in collaborazione con gli organi sociali, come ad esempio un

---

<sup>29</sup> FABIANI, *Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità*, Fall., 2011, P. 172; SCIUTO, "Adempimento" del concordato e programma societario, in *Studi Libertini*, p. 1481 ss.

conferimento d'azienda in una società nuova o preesistente, una trasformazione della società in crisi, o ancora la emissione ed attribuzione ai creditori di titoli emessi dalla società risultanti da queste operazioni., ed infine, operazioni di fusione o di scissione<sup>30</sup>.

Quando si opta per l'attribuzione ai creditori di quote, azioni o altri titoli, il valore dell'azienda dell'impresa in crisi viene attribuito ai creditori cartolarizzandolo in strumenti finanziari, emessi dalla società che verrà ad essere titolare del complesso aziendale.

I creditori proprietari di quei titoli potranno poi decidere se continuare a detenere i titoli, percependone utilità, oppure cederli sul mercato<sup>31</sup>.

Il nucleo sostanziale della domanda consiste in una proposta ai creditori, la quale dovrà essere formulata in termini sufficientemente appetibili da provocare l'approvazione dei creditori, anche se la sua formulazione spetta al debitore<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> SACCHI, *Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2016, I, p. 776; CAVANNA, *L'attuazione di concordato preventivo in parziale continuità mediante scissione societaria*, in *Fall.*, 2016, p. 346; PAGNI, *Operazioni straordinarie e procedure preventive: profili processuali*, in *Fall.*, 2017, p. 1053; CILLO, *Le operazioni sul capitale sociale e le operazioni straordinarie a servizio del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. Not.*, , 2017, p. 691 ss.

<sup>31</sup> STANGHELLINI, *Proprietà e controllo dell'impresa in crisi*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2004, p. 1041 ss; D'ATTORRE, *L'attribuzione ai creditori di partecipazioni sociali tra par condicio creditorum e principio di eguaglianza tra i soci*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2011, p. 878

<sup>32</sup> Inteso come domanda giudiziale, diverso dal piano, del quale potrà anche essere un allegato si veda VERNA, *La relazione che accompagna il piano di concordato preventivo*, *Dir. fall.*, 2008,I, p. 231ss.; ARATO, *La domanda di concordato preventivo dopo il d.lgs.12 settembre 2007n. 169*, *Dir. fall.*, 2008,I, p. 58.

La procedura si apre con una domanda di ammissione, nella forma del ricorso, che potrà essere presentata anche mentre è in corso il procedimento di apertura di un fallimento. Tale domanda dovrà essere sottoscritta personalmente dal debitore, non dal suo institore, oppure dagli amministratori se si tratti di società<sup>33</sup>.

Insieme al ricorso occorrerà depositare la documentazione idonea indicata dall'art. 161, 2° comma, l. fall., a rappresentare le componenti attive e passive di cui i creditori dovranno tener conto per valutare la convenienza della proposta e soprattutto occorrerà depositare il piano che contiene la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Tale documento risponde alla esigenza di illustrare dettagliatamente le modalità attraverso cui si compirà la soddisfazione dei creditori. Ciò consentirà sia una migliore valutazione in termini di fattibilità, che un controllo della regolare esecuzione del piano secondo quanto prospettato.

Tale descrizione delle modalità e dei tempi del procedimento, risulterà particolarmente necessaria, laddove sia prevista la soddisfazione dei creditori attraverso flussi di cassa (redditi futuri) provenienti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa, ovvero sia stata

---

<sup>33</sup>Cass. 31-7-2017, n. 19009; Cass.4-9-2017, n.20725.

prevista l'acquisizione dell'azienda , o di suoi rami o di singoli beni ad un prezzo già determinato, da parte di un terzo<sup>34</sup>.

Per prevenire il rischio di un tentativo del debitore di reimpossessarsi a basso costo della sua azienda, per il tramite di prestanomi che figurino come offerenti, il tribunale disporrà la ricerca di altri potenziali interessati, promuovendo un procedimento competitivo tra terzi, in grado di modificare il piano già proposto in conformità all'esito della gara.

La domanda e la documentazione dovranno essere accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali esibiti e la fattibilità del piano medesimo ( art. 161, 3° comma, l. fall.)

---

<sup>34</sup>TEDESCHI, *Proposte e offerte concorrenti di concordato preventivo*, in *Dir. Fall.*, 2016, p. 1389; VITIELLO, *Vendite concorsuali e offerte concorrenti: la fine dell'era delle proposte di concordato chiuse*, in *Il fallimentarista.it*; CECCHINI, *Concordato preventivo: Le offerte concorrenti al microscopio*, in *Dir. Fall.*, 2016,I, p. 1179.

5- Occorre analizzare gli effetti che si producono nella vita della società Durante la procedura di concordato preventivo, ossia dal momento della presentazione della domanda di concordato e fino alla sua omologazione.

In argomento, il Decreto “Sviluppo” del 2012 ha introdotto l’art. 182-*sexies* 1. fall., con l’intento di dettare una specifica disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite per le società che, versando in un stato di crisi, abbiano chiesto l’ammissione al concordato.

In passato, infatti, queste società in crisi, in applicazione delle norme a tutela dell’integrità del capitale sociale previste dal codice civile (2446 e 2447), erano costrette ad operare una riduzione nominale del capitale sociale (cioè per perdite) oppure dovevano optare per la ricapitalizzazione o per lo scioglimento.

Ebbene, per evitare queste conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per il buon esito del concordato preventivo, l’art. 182-*sexies* 1. fall. Prevede che per tutto il periodo compreso tra la data di deposito della

dimanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e l'omologazione del concordato stesso, non trovano applicazione alcune norme del codice civile che riguardano la riduzione del capitale sociale (ossia gli art. 2446, 2° e 3° comma, 2447, 2482-*bis*, 4°-5°-6° comma, e 2482-*ter*), ed, inoltre, non opera la causa di scioglimento prevista dagli art. 2484, n.4 e 2545-*duodecies* c.c., ossia la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

L'ultima parte dell'art. 182-*sexies* l. fall. Fa, tuttavia, salva, per il periodo anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo, l'applicazione dell'art. 2486 c.c., a norma del quale, al verificarsi di una causa di scioglimento derivante dalla perdita del capitale sociale, gli amministratori conservano il potere di gestire la società al solo fine della conservazione del patrimonio sociale e sono personalmente e solidamente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e a terzi per atti o omissioni compiuti in violazione di tale precetto.

Infine, sempre a proposito degli effetti del concordato preventivo delle società, occorre analizzare l'art. 184, 2° comma, l. fall.

La norma riguarda gli effetti del concordato preventivo omologato e al 1° comma stabilisce che esso è obbligatorio per tutti i creditori: nel caso di società, dunque, il concordato omologato vincolerà tutti i creditori sociali anteriori all'apertura della procedura.



Il 2° comma dell'art. 184 l. fall. riguarda, invece, specificatamente gli effetti del concordato delle società rispetto ai soci illimitatamente responsabili.

Mentre l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo non comporta l'assoggettamento automatico alla medesima procedura dei soci illimitatamente responsabili, l'omologazione rende il concordato delle società, salvo patto contrario, efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L'estensione previste dall'art. 184, 2° comma, l. fall. riguarda, però, soltanto gli effetti del concordato omologato, nel senso che il pagamento dei creditori sociali per la percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili delle società, ai quali i creditori sociali non potranno richiedere l'adempimento dell'intero credito per la parte non soddisfatta. Si tratta, cioè, di un effetto di esdebitazione parziale che, però, si produce per i soci delle società di persone solo nei confronti dei creditori sociali, e non anche nei confronti dei creditori particolari dei soci.

## **CAPITOLO II**

### **GOVERNO DELL'IMPRESA SOCIETARIA IN CRISI E PROCEDURE CONCORDATARIE**

SOMMARIO: 1. Gli organi sociali competenti e le fasi della procedura concordataria per la regolazione della crisi d'impresa - 2. Riorganizzazione della società in crisi e limiti previsti dalle nuove regole per la proposizione del concordato - 3. Le operazioni societarie nell'ambito della proposta di concordato preventivo: operazioni sul capitale e operazioni straordinarie - 4. In particolare, la fusione delle società come soluzione concordataria della crisi: procedimento ed effetti

1 - Nell'ambito di una crisi societaria le competenze, i poteri, le decisioni e le responsabilità degli organi sociali costituiscono una base molto importante nelle fasi della procedura concordataria, ovvero nelle fasi di accesso, di svolgimento e di attuazione del concordato preventivo. Ma il discorso può essere esteso più in generale anche alle altre procedure concorsuali.

Nella fase dello svolgimento della procedura si ha riguardo alle varie decisioni che devono essere assunte e gli atti da compiere.

In tal caso si fa riferimento alla *governance* della società e al funzionamento dei suoi organi nelle procedure di crisi e in quelle d'insolvenza, distinguendo tra decisioni gestionali, funzionali e

organizzative, ovvero tra decisioni e atti inerenti all'amministrazione del patrimonio dell'impresa sociale, decisioni e atti inerenti al funzionamento della società e decisioni e atti di modificazione sostanziale dell'organizzazione giuridica dell'impresa<sup>35</sup>.

Nel caso delle procedure d'insolvenza, implicanti lo spossessamento del debitore e la sostituzione del curatore fallimentare, o del commissario giudiziale o del commissario straordinario, nella gestione dell'impresa e nell'amministrazione esiste una completa incompatibilità degli atti e delle decisioni gestionali con la natura delle procedure d'insolvenza che dipende soprattutto da regole che privano il debitore stesso del potere di amministrare e di disporre dei propri beni, così come sancito dagli artt. 42 ss. L. fall.

Da ciò emergono le decisioni funzionali degli organi sociali, investiti del potere secondo i criteri di ripartizione delle competenze.

Diversamente, invece, non risultano incompatibili con le procedure d'insolvenza le decisioni inerenti al funzionamento della società, in quanto non confliggono con le competenze degli organi della procedura, né con le sue finalità patrimoniali, orientate alla salvaguardia e alla realizzazione dei diritti dei creditori, consistendo in atti che incidono solo sull'assetto organizzativo formale della società.

---

<sup>35</sup> GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, in *Riv. Soc.*, 2013, p. 1116.

Infine, più delicato risulta il regime delle decisioni e degli atti di modifica cosiddetta sostanziale dell'organizzazione dell'impresa e, soprattutto delle operazioni sul capitale e straordinarie, che possono ricondursi tutti alla categoria delle decisioni o degli atti riorganizzativi<sup>36</sup>. Anche in questo caso si riafferma il principio dell'intangibilità dell'organizzazione della società e delle partecipazioni dei soci da parte degli organi della procedura, e vengono anche prese in considerazione le ripercussioni economico-patrimoniali di tali atti.

Concentrando l'analisi sulla disciplina delle società di capitali, bisogna sottolineare come per ogni modificazione statutaria idonea a ripercuotersi sulla struttura patrimoniale e finanziaria della società, con effetti sulla gestione o liquidazione dell'impresa o ancora sulla consistenza o configurazione del suo patrimonio o ancora sull'esistenza stessa dell'ente e quindi sulla perseguibilità della procedura d'insolvenza, non potrà sottrarsi al controllo da parte degli organi sociali.

Ovviamente non si esclude che queste operazioni, qualora si ha riguardo alla riduzione o la disgregazione del patrimonio sociale, siano proponibili nell'ambito di una soluzione negoziale legalmente regolata

---

<sup>36</sup> A tal riguardo si veda G. PALMIERI, *Operazioni straordinarie "corporative" e procedure concorsuali*, in *Fall.*, 2009, 1092 ss.; GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, cit., p. 1117

dell'insolvenza, quale è appunto il concordato preventivo, costituendo uno strumento efficace per una riorganizzazione della società stessa e dei suoi rapporti con i creditori nell'ambito di una proposta concordataria.

Per quanto riguarda invece, la fase dell'accesso alla procedura di crisi e della predisposizione della soluzione negoziale, bisogna tener presente che nell'impresa organizzata in forma societaria capitalistica, la scelta del momento per accedere alla procedura ed anche degli strumenti da adottare, come anche la definizione del tipo e del contenuto della proposta e del piano deve essere considerata in relazione ai doveri di monitoraggio degli amministratori sulla situazione, non soltanto economica e patrimoniale, ma anche finanziaria della società, e sulla sussistenza delle condizioni di continuità aziendale, nonché ai doveri di intervento che ne derivano<sup>37</sup>.

In tal caso vigono gli obblighi di una corretta e proficua amministrazione dell'impresa al fine del soddisfacimento dell'interesse sociale nel rispetto dell'esigenza di protezione degli interessi dei creditori e degli altri *stakeholders*<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> L. BOGGIO, *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi*, Milano, 2007, 338 ss.; F. BRIZZI, *Responsabilità gestorie in prossimità dello stato d'insolvenza e tutela dei creditori*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 1027; U. TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri "corretta gestione e societaria della società capogruppo*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, I, 644

<sup>38</sup> GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, cit., p. 1122

Quindi, al fine di fronteggiare la crisi e di salvaguardare l'integrità e la continuità funzionale dell'azienda, risulta doveroso accedere ad un concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, 1.fall., con la formulazione di una proposta ai creditori e con l'elaborazione di un piano di riorganizzazione della società o di ristrutturazione dei debiti, che avverrà grazie all'attivazione dei procedimenti decisionali interni alla singola società.

A questo punto ci si pone il problema dell'individuazione del regime organizzativo e procedurale della cosiddetta decisione societaria che ha ad oggetto, prima, la presentazione della domanda e, poi, la formulazione della proposta di concordato preventivo, in base all'art. 161, 4° comma, 1. fall., che richiama espressamente l'art. 152 l. fall., con le questioni interpretative ad esso connesse, e in particolare: la distribuzione delle competenze in materia tra organo amministrativo e assembleare, in assenza di apposite previsioni statutarie; la rilevanza normativa del tipo societario (s.p.a. o s.r.l.) in relazione al contenuto concreto della soluzione negoziale prescelta, che potrebbe incidere gravemente sui diritti (patrimoniali e amministrativi) dei soci; la disciplina formale e pubblicitaria della decisione, in caso di presentazione della domanda di concordato "con riserva" di deposito del piano e della proposta, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, 1. fall.

La problematica vera e propria, nell'ambito dell'esigenza di coordinare la disciplina societaria con quella fallimentare con le regole del concordato preventivo, consiste nell'optare o per l'applicazione del principio di "specialità", facendo prevalere una disciplina sull'altra o procedere nel loro adattamento.

In base a quest'ultima prospettiva, il diritto societario verrebbe a considerarsi quale sistema di principi "autosufficienti", e quindi secondo tale impostazione vale la regola per cui, nelle società di capitali e cooperative, la proposta e le condizioni del concordato vengono, salvo diversa disposizione statutaria, deliberate dagli amministratori, come contemplato nell'art. 152, 2° comma, lett. b, l.fall, come si è già visto, nel § 3 del capitolo I.

Si deve però rilevare che il contenuto normativo dell'art. 152, comma 2, richiamato dall'art. 161 l. fall., induce a ritenere che la previsione legale della competenza degli amministratori viene riferita in particolar modo alla presentazione della domanda di concordato "con riserva", ai sensi dell' art. 161, 6° comma, l. fall. e che abbia ragion d'essere nell'efficienza gestionale.

I dibattiti giurisprudenziali e dottrinali, nonché notarili, riguardo a questa disciplina sono arrivati alla conclusione della sufficienza dell'intervento notarile nella verbalizzazione e pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, della sola decisione iniziale di



accesso alla procedura di crisi, ritenendo superflua la ripetizione di queste formalità con riferimento alla decisione finale sulla proposta e sulle condizioni del concordato<sup>39</sup>.

Quindi, dal quadro così delineato, emerge che per le società colpite da una crisi economico-patrimoniale, la specialità della disciplina concorsuale non equivale alla sua totale autonomia e prevalenza sul diritto societario; e che l'interpretazione degli artt. 152 e 161 l. fall. induce a ritenere necessario, per la salvaguardia dei diritti dei soci e senza pregiudizio dell'interesse dei creditori, il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nel processo decisionale di scelta e definizione della soluzione negoziale nell'ipotesi in cui la crisi d'impresa si collega alla perdita del capitale sociale<sup>40</sup>.

A prescindere dai riferimenti alla disciplina della riduzione del capitale per perdite sopra esposta, è incontroverso che la formulazione della proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione può essere giuridicamente “collegata” a delle modifiche organizzative e a delle operazioni sul capitale straordinarie, che esigono l'attivazione delle competenze dell'assemblea (ovvero di quelle statutariamente delegate agli amministratori).

---

<sup>39</sup> A. STEFANI, *Il ruolo del notaio nella domanda di concordato con riserva*, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), 13 dicembre 2012

<sup>40</sup> GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, cit., p. 1127

Allorquando, infatti, viene programmata una ricapitalizzazione o una qualsiasi altra “riorganizzazione” della società in crisi (per es., emissione di azioni di categoria speciale, anche “riscattabili”, o di strumenti finanziari partecipativi, anche direttamente a favore di soggetti non soci, con creazione delle azioni di compendio e formazione del capitale c.d. potenziale), la disciplina societaria non potrebbe non trovare ovviamente completa e puntuale applicazione<sup>41</sup>.

Si tratta, in altri termini, di operazioni che, se pure formalmente “collegate” dall'inizio alla decisione di accedere alla procedura di crisi, regolata dagli artt. 152 e 161 I fall., devono realizzarsi tramite deliberazioni approvate dall'assemblea dei soci e, in quanto tali, soggette agli ordinari controlli di legittimità, oltre che ai rimedi invalidativi e cautelari<sup>42</sup>; consitata presso il tribunale competente, laddove pubblicata nel registro delle imprese e comunicata dal commissario giudiziale ai creditori, e fa salvi i diritti dei terzi, applicandosi nei rapporti esterni le disposizioni di cui agli artt. 2377,

---

<sup>41</sup> GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, cit., p. 1122

<sup>42</sup> A tal proposito, occorre chiedersi anche se il “collegamento” e la clausola “condizionale” abbiano rilevanza sotto il profilo dell'interesse a impugnare, e in particolare se l'impugnativa della deliberazione di modifica statutaria possa ammettersi anche indipendentemente dall'impugnazione della decisione societaria di accesso alla procedura di crisi e prima che la condizione si sia verificata e la deliberazione divenga efficace. La risposta a questi ultimi interrogativi sembra dovere essere affermativa, profilandosi nelle procedure “di crisi” un interesse qualificato e anzi, per così dire, rafforzato alla “stabilizzazione” degli atti societari.

commi 7-8 e 2384 c.c. tutto ciò che ne consegue, anche in ordine alla successiva “fattibilità” del piano ed “eseguibilità” del concordato o dell’accordo di ristrutturazione.

L'efficacia di tali deliberazioni è però, di norma, subordinata all’approvazione o all'adesione dei creditori cui la proposta è rivolta; esse sono, anzi, condizionate all'omologazione definitiva del concordato o dell’accordo di ristrutturazione<sup>43</sup> che rende l’operazione appetibile anche per i fornitori di nuovo capitale di credito o di rischio o per le imprese destinate a integrarsi con quella in crisi (e per i relativi soci, soprattutto esterni).

Queste operazioni, infatti, assumono un significato differente secondo che abbiano finalità di riassetto dell’impresa di gruppo o anche di gestione “strategica” di una situazione di crisi, più o meno grave e diffusa, all’interno del gruppo o che coinvolgano altre imprese, estranei e indipendenti, e quindi potrebbero porre, nell’uno e nell’altro caso, problemi di tutela sostanzialmente diversi.

Naturalmente, un problema di coordinamento delle discipline societarie e fallimentari in fase di accesso alle procedure crisi non si pongono, ove tali operazioni siano, non già deliberate, bensì programmate in

---

<sup>43</sup> GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, cit., p. 1122

esecuzione del concordato o dell'accordo, collocandosi, allora, su di un piano come si vedrà a breve, puramente "attuativo".

Deve osservarsi, inoltre, che il problema del riparto e della corretta distribuzione delle competenze decisionali si pone, a maggior ragione, nelle

s.r.l., considerato il più diretto rapporto tra soci ed amministratori, che non esclude affatto la possibilità di una sistematica interferenza dei primi (in forma di istruzioni, autorizzazioni o anche di decisioni, devolute o avocate) sul compimento degli atti d'impresa di maggior importanza<sup>44</sup> fra i quali certamente rientra la proposizione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Indipendentemente dalle connessioni con la disciplina delle operazioni "sul capitale", la disposizione dell'art. 152, richiamata dall'art. 161, comma 4 fall. deve essere coordinata con quella che riserva alla competenza dell'assemblea dei soci le «operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci» (art. 2479 c.c.)<sup>45</sup> e con il generale principio di correttezza e buona fede e di cooperazione interorganica, esigendo, quanto meno la consultazione (oltre che

---

<sup>44</sup> G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Rivista delle società*, 2003, 58 ss.

<sup>45</sup> G. PERROSONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata*, Padova, 2011, 117 ss.; G. ZANARONE, *Codice Civile. Commentario*, diretto da F. D. BUSNELLI, *Della società a responsabilità limitata*, t. 2°, artt. 2475-2483, sub art. 2479, Milano, 2010, 1266 ss.

l'informazione preventiva) dei soci rispetto alle soluzioni concordatarie di maggiore impatto<sup>46</sup>.

Da ciò discende l'opportunità di prevedere, in un'apposita clausola dello statuto della s.r.l., la competenza decisionale dei soci in materia; o, in mancanza di essa, di avvalersi del meccanismo "devolutivo" di cui all'art. 2479, comma I, c.c., allo scopo di consentire ai soci — su iniziativa degli am- ministratori o di una minoranza qualificata degli stessi — di riappropriarsi del potere di decidere le sorti della società (e del loro investimento), in un momento critico, qual è quello della insolvenza incombente o conclamata<sup>47</sup>. Questo, ovviamente, sempre che la soluzione negoziale non prefiguri o non rappresenti, per sua natura, un'operazione che comporta « una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale» ovvero «rilevante modificazione dei diritti dei soci », e sia per ciò stesso soggetta alla competenza legale dell'assemblea ai sensi dell'art. 2479, n. 5, c.c.

Deve ribadirsi tuttavia, anche con riguardo alle società azionarie, la legittimità di una "rimessione ai soci" della decisione in ordine al contenuto della soluzione negoziale della crisi o dell'insolvenza o, quanto meno, di un "interpello" dell'assemblea, volto a ricevere

---

<sup>46</sup> D.GALLETTI, *Commento all'art. 161, in Il nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da A. JORIO, Bologna, 2007, t. 2°, 2322 ss.

<sup>47</sup> N. AGRIANI, M. MATTONI, *Elasticità organizzativa e riparto delle competenze nella nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. soc.*, 2007, 32 ss.

istruzioni o raccomandazioni in ordine alla modalità di soluzione della crisi: nello specifico, dove essa abbia conseguenze devolutive, o liquidative, sul patrimonio, come nel concordato con “cessione dei beni ai creditori” o “con assunzione del terzo” o mediante “scorporo” delle principali aziende e attività.

In ultimo, la fase di attuazione consiste nel fatto che in seguito all'omologazione definitiva del concordato preventivo o dell'accordo, cessano gli effetti della procedura, e la società riprende nella sua normale attività come pure il funzionamento dell'organizzazione sociale, non incontrando nessun limite, se non quello derivante dalla necessità di conformarsi agli obblighi assunti verso i creditori sociali; pertanto, gli organi sociali, e in particolare gli amministratori, dovranno operare al fine di realizzare i relativi impegni.

2 - La riorganizzazione delle società in cui riguarda soprattutto le società di capitali, e in particolar modo le società per azioni, nelle quali sono possibili diverse forme di investimento e di finanziamento della impresa sociale.

La fase della riorganizzazione riguarda la pluralità di soggetti estranei alla compagine sociale e legati alla società da una relazione d'interesse qualificata. Si tratta, nello specifico di creditori sociali o *stakeholders*, o terzi intenzionati ad acquisirne i beni, il patrimonio, o l'attività delle società in crisi.

Questo fenomeno si manifesta nell'ambito delle soluzioni concordatarie della crisi e dell'insolvenza, dove il potere decisionale si sposta dagli organi sociali ai creditori.

I creditori, dunque, sono i principali destinatari degli effetti della riorganizzazione e, talvolta, possono partecipare ad essa (art. 124, comma 1,1. fall.).

In questa prospettiva, si superano quindi quelle teorie fondate sulla «natura» contrattuale o pubblicistica dei concordati giudiziali, in quanto si passa ad un processo riorganizzativo che mira a riconciliare gli interessi dell'impresa, dei soci, dei creditori, dei terzi e di far valere

eventuali motivi di opposizione al piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza<sup>48</sup>.

I nuovi concordati giudiziali consistono nello strumento di realizzazione di processi di ristrutturazione dell'impresa societaria in crisi che riguardano: a) l'investimento (assetto proprietario, capitale di rischio e partecipazioni sociali); b) il patrimonio (elementi dell'attivo e del passivo, diritti in contenzioso, valori immateriali); c) il finanziamento (capitale di credito e ristrutturazione dei debiti); d) l'organizzazione (tipo, regole di funzionamento, soggetto collettivo); e) l'impresa (caratteri dell'attività, composizione dell'azienda, contratti pendenti).

Con il concordato preventivo si assiste ad una modificazione organizzativa della società, e quindi ad un nuovo assetto patrimoniale, finanziario e corporativo.

Il coinvolgimento che interessa sia creditori che terzi della fase di riorganizzazione dell'impresa, dipende dai contenuti del <<pian>> di cui agli artt. 124 l. fall. per il concordato fallimentare, 160-161 l. fall. per il concordato preventivo, 182-bis l. fall. Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il quale presenta una struttura diversa.

---

<sup>48</sup> GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare, la nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali*, Torino, 2006



Dunque, è proprio con riguardo alle società che queste caratteristiche innovative delle soluzioni concordatarie trovano il loro campo elettivo di sperimentazione e denunciano le lacune normative e i difetti di coordinamento, che si frappongono ad una ricostruzione organica della disciplina delle operazioni finanziarie, sul capitale e «straordinarie», pur contemplate come strumento di soluzione della crisi e/o dell'insolvenza.

La riforma dei concordati giudiziali, infatti, ha aperto la strada a una vasta

gamma di interventi di ristrutturazione patrimoniale, finanziaria e societaria dell'impresa in crisi, sulla scia delle leggi sulla amministrazione straordinaria (artt. 56<sup>49</sup> e 78<sup>50</sup> d.lgs. n. 270/1999 e art.

---

<sup>49</sup> Art. 56 d.lgs. 270/1999: “1. Il programma deve indicare: a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quella da dismettere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione. 2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. 3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato”.

<sup>50</sup> Art. 78 d. Lgs. 270/1999: “1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di società. 2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario

4-bis d.I. n. 347/2003), che si estende dalla rinegoziazione dei debiti, anche mediante emissione di obbligazioni (ordinarie o convertibili) e di altri strumenti finanziari, alla ricapitalizzazione della società ad opera dei soci o di terzi, alla conversione dei debiti in capitale mediante sottoscrizione riservata ai creditori (o a società da questi partecipate), alla fusione con altra società dotata di adeguati mezzi patrimoniali e finanziari, allo scorporo di azienda e alla scissione finalizzati alla costituzione di nuove società o al trasferimento delle attività e del patrimonio per gli scopi del concordato<sup>51</sup>.

È consentito, inoltre, proporre l'assegnazione ai creditori dei titoli rivenienti da siffatte operazioni «in luogo » del pagamento dei crediti e produrre con ciò un radicale mutamento degli « assetti imprenditoriali» (effetto realizzabile, peraltro, anche mediante « assunzione del concordato» da parte di terzi o di società destinate a fungere da apposito « veicolo » di riconversione dei crediti insoluti).

La riorganizzazione concordataria prefigura dunque l'integrale commutazione del patrimonio sociale, cioè delle attività e passività, e delle partecipazioni esistenti, in (nuove) partecipazioni e strumenti

---

*straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione".*

<sup>51</sup> GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, cit., p. 1122

finanziari emessi dalla società risultante dal relativo processo, alle condizioni fissate dalla proposta di concordato (artt. 124, comma 2, lett. c, e 160, comma 1, lett. a, 1. fall.)<sup>52</sup>.

Nelle società azionarie, inoltre, la nuova e più complessa (ma anche più flessibile) disciplina della « struttura finanziaria » consente di diversificare la gamma dei valori mobiliari da offrire «in soddisfacimento » delle pretese creditorie verso la società in crisi o insolvente alle diverse categorie o classi di soggetti «interessati» dal piano di riorganizzazione.

Ora, quando la proposta di concordato non ha un contenuto puramente solutorio o liquidativo, ma presenta i caratteri di un vero e proprio piano di riorganizzazione della società in crisi o insolvente, gli interessi in gioco divengono molteplici (della società, dei soci, dei finanziatori, dei creditori, dei terzi interessati) e le forme della loro conciliazione si fanno assai complesse. La *corporate reorganization* rappresenta, infatti, una sorta di «vendita virtuale » dell'impresa a favore dei soggetti « interessati » dalla crisi o dalla insolvenza, che viene effettuata sulla base di una transazione sul « valore futuro » della società ristrutturata. La legge affida questo obiettivo ad un processo di composizione negoziale e giudiziale articolato in diverse fasi (proposta, pareri, esame,

---

<sup>52</sup> STAMGHELLINI L., *Commento all'art. 124 1. fall.*, in *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, diretto da A.JORIO, Bologna, 2006, 1946 ss.

comunicazione, approvazione, omologazione) e imperniato sull'esigenza di monitorare e regolare i « trasferimenti di valore » destinati a prodursi, per effetto del concordato, nel rapporto tra i creditori e i terzi partecipanti all'operazione.

Per quanto riguarda i creditori sociali, la partecipazione di questi si esercita su alcuni punti essenziali, come il differimento e la subordinazione del pagamento dei debiti concordatari all'esito delle operazioni societarie di ristrutturazione dell'impresa in crisi; l'assunzione dei debiti da parte di altra società, già esistente o di nova costituzione, che acquisisce una serie di elementi patrimoniali attivi della società.

Per quanto concerne invece i terzi, la partecipazione al processo di ristrutturazione si esercita con l'intervento nel capitale economico (sia di credito, sia di rischio), vale a dire con l'acquisto o la sottoscrizione riservata di azioni, obbligazioni, quote, titoli di debito e altri strumenti finanziari, ovvero con operazioni più complesse (di scorporo, scissione o fusione) aventi lo scopo di riorganizzare totalmente l'impresa e la società.

Occorre rilevare, però, che i terzi prima di proporre le modalità e le condizioni di riorganizzazione verso l'esterno, queste devono essere prima accordate con i soci<sup>53</sup>.

Gli organi sociali sono chiamati a decidere su una riorganizzazione conservativa che preveda la ricapitalizzazione o il rifinanziamento della società, con il possibile mutamento della compagine sociale o dell'assetto di potere interno, conservando il patrimonio in capo alla società proponente, ed una riorganizzazione novativa, che prevede il trasferimento o l'assegnazione (totale o parziale) del patrimonio ad una società terza che si assume i debiti concorsuali. In questo caso, i trasferimenti patrimoniali, l'assegnazione dei debiti, la nuova regolazione dei rapporti con i creditori, l'eventuale attribuzione di azioni, quote e strumenti finanziari, deriveranno unitariamente dagli atti societari di fusione, scissione, ecc.<sup>54</sup>.

In entrambe le riorganizzazioni, il concordato (preventivo o fallimentare) si svolge attraverso un articolato procedimento decisionale, negoziale e di controllo, tendente, dunque, a rivalorizzare l'impresa, e quindi facendone continuare la sua attività.

---

<sup>53</sup> FERRI jr., *Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 747 ss.

<sup>54</sup> F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazione*, in *Riv.Soc.*, 2008, p. 30 ss. E 46 ss.

Quindi, si può affermare che la riorganizzazione della società consiste proprio in una nuova regolamentazione dei rapporti (partecipativi, contrattuali, obbligatori, proprietari) ad essa inerenti ed esige l'attivazione delle relative competenze degli organi sociali e della procedura.

Da qui discendono anche i limiti in capo alla proposizione del concordato.

Infatti, va subito chiarito che, qualora la proposta di concordato presenta un contenuto riorganizzativo, essa non può, per definizione, essere sottratta alla decisione degli organi sociali, e in particolare dell'assemblea, ai sensi degli artt. 2365 e 2479 ss., in quanto questo implica una modifica dello statuto e sulle partecipazioni dei soci.

Inoltre, gli organi concorsuali (curatore fallimentare, commissario giudiziale) non possono intervenire direttamente nel processo di riorganizzazione avviato dalla società in dissesto, ma si limitano ad influenzarlo e condizionarlo dall'esterno, in quanto arbitri della valutazione della proposta e responsabili del controllo di legittimità sul procedimento, dai cui pareri o provvedimenti dipendendo la soluzione concordataria della crisi o dell'insolvenza (art. 125 ss. e 163 ss. 1. fall.)<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> A. NIGRO, *La riforma "organica" delle procedure concorsuali e le società*, in *Dir. fall.*, 2006, I, 78 ss.

Ed è per questo motivo che le soluzioni concordatarie proposte dalla società (o da terzi, ma insieme ad essa) presentano una varietà di contenuti e un grado di flessibilità che la proposta di concordato fallimentare formulata dai creditori o da un terzo, senza una decisione da parte degli organi sociali competenti a modificare l'atto costitutivo della società, non potrebbe essere sufficiente.

Quindi il problema che si pone nei concordati riorganizzativi è una coordinazione dei processi decisionali societari (l'esercizio del potere decisionale dell'assemblea o dell'organo amministrativo) con l'iter del concordato e, in particolare, con il consenso dei creditori chiamati all'approvazione della relativa proposta e con le funzioni (informative, consultive, di controllo e provvedimentali) degli organi della procedura, nonché con la cessazione della procedura concorsuale (arti. 118 ss. e 181 l. fall.)<sup>56</sup>

Nel concordato preventivo, la legittimazione esclusiva del debitore alla formulazione della proposta, alla quale le decisioni societarie di riorganizzazione si agganciano, consente di risolvere i problemi applicativi circa le modalità di assunzioni di tali decisioni, mentre per quanto riguarda il concordato fallimentare si devono precisare innanzitutto i poteri deliberativi degli organi della società fallita.

---

<sup>56</sup>F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazione*, in *Riv. Soc.*, 2008, p. 52 ss.

Deve escludersi, infine, che gli organi della procedura concorsuale, e, in particolare il curatore fallimentare, abbiano il potere di proporre o compiere atti che vanno a modificare la struttura organizzativa patrimoniale e finanziaria della società insolvente, oltre al fatto che essi sono esclusi dalla facoltà di disporre delle partecipazioni sociali o di incidere direttamente sulla posizione dei soci, nell'ambito di un accordo con i creditori sociali o con i terzi<sup>57</sup>.

L'unica ipotesi in cui i poteri decisionali e dispositivi si concentrano in capo a un organo della procedura è quella riscontrabile nell'amministrazione straordinaria speciale (art. 4-bis, lett. c, d.l. n. 347/2003, convertito in l. n. 391/2004), nell'ambito della quale legittimato a proporre il concordato è il commissario straordinario.

Ciò, appunto, in deroga agli artt. 78 e 79 dig. n. 270/1999, che regolano il concordato nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese secondo un modello più consono al diritto concorsuale comune, imperniato sulla legittimazione primaria del debitore alla proposizione della domanda di concordato.

---

<sup>57</sup> Si veda a tal proposito G. GIORGI, *Cessazione delle funzioni » e competenze degli organi societari nella liquidazione coatta amministrativa*, in *Banca borsa*, 1995, E, 478 ss.; F, GUERRERA, *Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa*, in *Le procedure concorsuali. Procedure minori*, Trattato diretto da Costa e Ragusa Maggiore, Torino, 1997, 837 ss.



3 - Come già detto, la riorganizzazione delle società attuata nell'ambito del concordato preventivo e fallimentare, consiste nella procedura negoziale di ristrutturazione della società che coinvolge sia organi sociali, sia creditori che terzi.

Quindi, sia il diritto societario che quello fallimentare concorrono a tutelare tutte quelle istanze che si presentano nell'ambito delle operazioni di concordato.

Nell'ottica del diritto societario l'operazione di concordato si presenta come fase autonoma ed essenziale del processo di ristrutturazione e viene assunta dall'organo sociale competente, secondo quanto stabilito dagli artt. 152 e 161, 4° comma, 1. fall. Che però fanno salva la possibilità per l'autonomia statutaria di prevedere regole diverse da quelle legali (come si è già visto nel § 3 del capitolo I).

Quindi, l'operazione di concordato, sul versante societario, implica l'osservanza di regole di procedimenti decisionali e il ricorso ai

presupposti stabiliti dalla legge per la validità e l'efficacia delle deliberazioni degli amministratori<sup>58</sup>.

Sono, comunque, tutte regole che esigono un coordinamento con il processo di istruzione, approvazione ed omologazione della proposta di concordato: problema che si presenta nel momento in cui subentra il controllo notarile di legittimità delle deliberazioni per la modifica dello statuto societario insieme alla decisione sulla proposta ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Superato il controllo preventivo di legittimità, da parte del notaio o del tribunale, resta, tuttavia, il rischio che la sopravvenuta invalidazione o sospensione della delibera, dopo la sua iscrizione nel Registro delle imprese, a causa dell'impugnazione proposta dai soggetti legittimati, possa determinare una situazione di stallo che non consente la proposizione del concordato.

Sotto il profilo fallimentare, le operazioni per la ristrutturazione della società in crisi o insolvente non potrebbero produrre gli effetti previsti, né raggiungere gli scopi perseguiti della ristrutturazione della proprietà della società, insieme al riequilibrio della sua situazione patrimoniale e finanziaria.

---

<sup>58</sup> F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazione*, cit. , 2008, p. 48

In altri termini, nonostante la competenza degli organi sociali, non si esclude che i creditori possano intervenire nella decisione circa il modo di soluzione della crisi e di regolazione dell'insolvenza.

Ai creditori, infatti, spetta di negoziare preventivamente il loro trattamento nel concordato, di accettare la deroga ai criteri legali di liquidazione, di concorrere al piano di risanamento dell'impresa o di valorizzarne il patrimonio e di scegliere fra diverse proposte concordatarie concorrenti.

Fatte queste premesse, è ora possibile analizzare schematicamente le possibili *operazioni societarie* che possono essere previste nell'ambito della proposta di concordato preventivo:

- a) lo *scorporo* di attività della società in crisi o insolvente;
- b) la *trasformazione*;
- c) la *ricapitalizzazione*, con eventuale mutamento dell'assetto imprenditoriale e finanziario delle società;
- d) la *fusione* della società in crisi o insolvente con una o più società in *bonis*;
- e) la *scissione totale o parziale*, con assegnazione del patrimonio e dei debiti della società scissa (in crisi o insolvente) a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.

In caso di *scorporo*, la società in crisi conferisce ad altra società in *bonis* preesistente ( o anche di nuova costituzione) una parte della propria

attività, mediante conferimento in natura: in genere si tratta di conferire l'intera azienda, ovvero suoi rami, ma anche beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in caso di esecuzione<sup>59</sup>. Dal punto di vista del diritto societario, all'operazione si applicherà la disciplina dei conferimenti in natura della società di persone e di capitali, a seconda del tipo della società beneficiaria dello scorporo, quando si tratti di società beneficiaria preesistente. Viceversa, nel caso di società beneficiaria dello scorporo di nuova costituzione (s.p.a o s.r.l.), si applicherà la disciplina della costituzione (da parte della società in crisi che effettua lo scorporo) di società unipersonale. Per quanto riguarda, invece, la disciplina fallimentare, lo scorporo di attività da parte della società in crisi o insolvente è oggi possibile sicuramente nell'ambito del concordato fallimentare, grazie alla nuova disciplina della vendita fallimentare (artt. 105-108-ter l. fall.), che consente al curatore di procedere alla liquidazione dell'attivo anche <<mediante il conferimento in una o più società, dell'azienda o di rami di essa, ovvero di beni o crediti>>. Ma lo scorporo è possibile anche nell'ambito del concordato preventivo, poiché l'art. 160, lett. b) l. fall. consente alla società in crisi di conferire il complesso aziendale in una società di

---

<sup>59</sup> Per le problematiche connesse all'operazione di scorporo, v. F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazione*, cit., p. 58-59

nuova costituzione, le cui azioni possono essere attribuite anche ai creditori sociali.

Per quanto riguarda invece la *trasformazione* di una società in concordato preventivo, si tratta di operazione certamente possibile, grazie al disposto dell'art. 2499 c.c., a norma del quale <<può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa>>. Poiché effetto della trasformazione è sempre la modificazione dell'atto costitutivo, con cambiamenti del tipo sociale, nella continuità di tutti i rapporti giuridici delle società, è certamente possibile la trasformazione omogenea (ossia con cambiamento del tipo, ma sempre nell'ambito delle società lucrative, di persone o di capitali), ma la dottrina ritiene praticabile anche la trasformazione eterogenea (da società di capitali in altri enti con scopo diverso).

Dal punto di vista del diritto societario, si applicherà la disciplina propria della trasformazione (artt. 2500-*ter* e 2500-*sexies* c.c.) e, dal punto di vista del diritto fallimentare, la pendenza della procedura di concordato preventivo non determina alcun cambiamento delle regole procedurali e di pubblicità della delibera di trasformazione, poiché

il concordato preventivo non limita il potere deliberativi dell'assemblea, né costituisce causa di decadenza degli organi sociali<sup>60</sup>. Più complesso è il discorso sulle operazioni di *ricapitalizzazione* della società in crisi o insolvente. Si è già visto (capitolo I, § 5) che la legge fallimentare oggi detta una disciplina di esonero dell'applicazione delle regole del codice civile sulla riduzione del capitale sociale per perdite per quelle società che abbiano chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (rtl 182-*sexies* l. fall.).

Tuttavia, l'applicazione del procedimento di riduzione del capitale per perdite (att. 2446 e 2447 c.c.) sarà inevitabile quando la società in concordato preventivo abbia previsto nella proposta un aumento del capitale nell'impresa (c.d. Ricapitalizzazione). Ed infatti, il diritto societario prevede che non si può procedere all'aumento del capitale se prima non sono state integralmente coperte tutte le perdite.

In altri termini, la ricapitalizzazione della società in concordato preventivo, dovendosi attuare mediante una delibera di aumento del capitale da parte di una società già in crisi o addirittura insolvente,

---

<sup>60</sup> Sulle questioni della trasformazione concordataria, cfr. F. GUERRERA-M. MALTONI, *Op. cit.*, p. 60-62; nonché V. MANZO, *La riorganizzazione dell'impresa in funzione dell'esecuzione del concordato preventivo*, in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it) (2017), p. 14-19; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, Massima n. 34 del 16.07.2013, "Concordato preventivo e trasformazione di società", consultabile su [www.consiglionotarilefirenze.it](http://www.consiglionotarilefirenze.it)

presuppone necessariamente una preventiva delibera, ad essa collegata, di riduzione del capitale per perdite<sup>61</sup>.

Mentre la  *fusione*  concordataria sarà analizzata più approfonditamente nel paragrafo successivo (§4), occorre qui brevemente soffermarsi sulla  *scissione*  della società in crisi o insolvente.

Con la riforma del diritto societario del 2003 è , infatti, caduto il divieto di effettuare tali operazioni straordinarie per la società sottoposta a procedura concorsuale.

L'art. 2506, 4° comma, c.c. afferma che << la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo>> e dunque esso non impedisce più alla società in crisi che attivi il concordato preventivo la possibilità di effettuare una scissione, che può essere sia totale che parziale.

La conferma della legittimità dell'operazione si trae anche da due norme della legge fallimentare:

- 1) l'art. 160, 1° comma, l. fall., il quale ammette la possibilità di attuare l'obiettivo concordatario della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti anche mediante <<operazioni straordinarie>>, tra le quali rientra, appunto, la scissione;

---

<sup>61</sup> Anche per la disciplina della ricapitalizzazione della società in crisi, si veda F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazione*, cit., p. 63-73

2) l'art. 186-*bis* l. fall., che disciplinando l'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale, consente appunto all'impresa in crisi di continuare l'esercizio dell'attività anche durante la procedura di concordato mediante <<la cessione...ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione>>.



4 - La riorganizzazione societaria può avvenire, come si è visto, anche mediante  *fusione*  della società in crisi o insolvente.

Infatti, si ottiene l'effetto della concentrazione della società che, tramite la  *fusione* , si trova in concordato preventivo con altre imprese in  *bonis*  dotate di potenziale economico e finanziario necessaria consentire il superamento della situazione di crisi o di insolvenza<sup>62</sup>.

Con particolare riferimento al concordato preventivo, la possibilità di far ricorso ad operazioni di fusione deve ritenersi oggi del tutto pacifica.

Ed infatti, come già si è visto nel paragrafo precedente a proposito delle altre operazioni straordinarie, questa conclusione trova piena conferma anche sul piano normativo. Anzitutto, dopo la soppressione (operata dalla riforma del diritto societario del 2003) del divieto originariamente contenuto nell'articolo 2501, comma 2, cod. civ., è oggi normativamente ammessa la possibilità di partecipare alla fusione anche alle società assoggettate a procedure concorsuali. Inoltre, quanto alla disciplina del concordato, se l'articolo 160, comma 1, lettera a), l. fall. prevedeva già, dopo la riforma del 2006, che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti potesse essere attuata anche

---

• <sup>62</sup>Si veda, al riguardo, anzitutto F.GUERRERA-M.MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazioni*, cit., p. 76 ss., nonché V. MANZO, *Concordati giudiziali*, cit., p. 20-25; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, *Massima n. 36 del 16.07.2013, "Fusione e concordato preventivo"*, consultabile su [www.consiglionotarilefirenze.it](http://www.consiglionotarilefirenze.it)

<<mediante il ricorso ad operazioni straordinarie>>, tra le quali è certamente da annoverarsi la fusione di società, tale conclusione è senza dubbio rafforzata dal disposto dell'articolo 186-bis, comma 1, 1. fall., introdotto dal Decreto Sviluppo del 2012, che contempla l'istituto del concordato preventivo "con continuità aziendale", e la fusione può, certamente, costituire uno degli strumenti funzionali a conseguire l'obiettivo della continuità dell'esercizio dell'impresa in crisi..

Del resto, lo strumento della fusione non risulta in contrasto con i principi generali che caratterizzano il sistema normativo del concordato preventivo<sup>63</sup>.

E sembrano ormai superate anche le problematiche relative alla partecipazione alla fusione di società con patrimonio netto negativo o anche solo in liquidazione, considerata l'attuale previsione di cui all'articolo 2501, 2° comma, c. c. che consente anche a società in liquidazione di prendere parte all'operazione, purché non abbiano

---

<sup>63</sup>F. GUERRERO-M. MALTONI, *op. cit.*, p.78-79: <<per la flessibilità, essendo il contenuto della proposta (o dell'accordo) "detipizzato" ed aperto a qualsiasi formula atta a conseguire l'obiettivo primario del soddisfacimento dei creditori, conciliandolo con l'esigenza, secondo i casi, di ristabilire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa, di conservare in funzione il complesso aziendale e l'avviamento, di valorizzare in massimo grado i beni e le attività destinate alla liquidazione; per la negoziabilità, essendo la modalità di soluzione della crisi e la sua "convenienza" fondamentalmente rimesse alla valutazione degli stessi creditori (a maggioranza di capitale) e sottratte all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, se non in caso di opposizioni o di dissenso di talune classi; per il coinvolgimento dei creditori e dei terzi nel progetto di recupero, promozione e riallocazione del valore dell'impresa risultante dalla riorganizzazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o proprietaria programmata nell'ambito del "piano">>

ancora iniziato la distribuzione dell'attivo. Infine, il nuovo art. 182-*sexies*, l. fall., introdotto dal Decreto Sviluppo del 2012, consente di superare anche le problematiche connesse alla necessità, per le società in crisi, di dover procedere obbligatoriamente ad una riduzione del capitale sociale per perdite o optare per lo scioglimento, compromettendo il buon esito della procedura di concordato. Infatti, oggi, come già si è visto nel capitolo I §5, l'art. 182-*sexies* l. fall. Oggi prevede che in caso di presentazione di una proposta di concordato preventivo alla società in crisi non si applicano le disposizioni sulla riduzione di capitale sociale contenute negli artt. 2446, 2° e 3° comma, 2447, 2482 *bis*, 4°-5°-6° comma, e 2482-*ter*, c. c., né opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, n. 4, c.c.<sup>64</sup>

Ne consegue che, per il periodo compreso tra la data di presentazione della proposta di concordato preventivo e l'omologazione del concordato stesso, non si applica la disciplina codicistica che imporrebbe alle società con patrimonio netto negativo di deliberare la messa in liquidazione. È quindi ammessa la partecipazione di società con patrimonio netto negativo alle operazioni di fusione, a condizione

---

<sup>64</sup> Sul punto, G. B. PORTALE, "Verso un "diritto societario della crisi", in *Diritto societario e crisi d'impresa*", a cura U. TOMBARI, Torino, 2014, pagg. 1 ss.; A. NIGRO, "Riduzione o perdita del capitale della società in crisi", su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); U. Tombari, "Principi e problemi di "diritto societario della crisi", in *Diritto societario e crisi d'impresa*, a cura di U. TOMBARI, Torino, 2014, p. 26 ss..

che la società incorporante o risultante dalla fusione abbia un patrimonio netto positivo (e un capitale non inferiore al limite minimo previsto per legge), poiché, in questo caso, il deficit patrimoniale della società in crisi che accede al concordato, a seguito dell'incorporazione o della fusione è interamente "coperto" dalle riserve della società incorporante o risultante dalla fusione<sup>65</sup>.

Dunque, in sintesi, con la riforma del diritto societario, l'operazione di fusione è stata ammessa all'interno della procedura di concordato preventivo; anzi può addirittura risultare conveniente una fusione societaria al fine di assicurare la massima soddisfazione per tutte le pretese creditorie interessate dall'operazione straordinaria in esame.

Al contrario, è da escludere che un'operazione di fusione si possa effettuare se venga peggiorato il grado di soddisfacimento dei creditori della società fusa a vantaggio di quelli della società beneficiaria o viceversa.

L'adozione della fusione nell'ambito del concordato preventivo risulta particolarmente utile con riferimento alle crisi riguardanti i gruppi di società, dove spesso si avverte l'esigenza di risolvere la crisi riorganizzando totalmente l'azienda.

---

<sup>65</sup> In tal senso, il Consiglio Nazionale del Notariato (nel quesito n. 151-2011/I), che ha evidenziato come, nel caso in cui le perdite della società partecipante alla fusione siano compensate dalle riserve di altre società coinvolte da tale operazione, la fusione è consentita anche nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2447, c.c..

L'operazione di fusione societaria può essere prevista nell'ambito del concordato in tre soluzioni alternative. In primo luogo, è possibile realizzare la fusione direttamente *all'interno del concordato preventivo*: questa modalità, anche se di difficile attuazione potrebbe garantire il voto favorevole dei creditori alla proposta poiché all'atto del voto della proposta del piano concordatario, la fusione sarà già perfezionata e, pertanto, non vi saranno dubbi sul compimento dell'operazione. La prima problematica consiste nei tempi di realizzazione dell'operazione di fusione, a patto che quest'ultima si perfezioni prima che i creditori esprimano il loro voto alla proposta del debitore. In secondo luogo, perfezionare un'operazione di fusione prima ancora che i creditori si siano espressi in ordine all'operazione comporterebbe dei rischi, contando anche il fatto che qualora i creditori esprimeranno un giudizio negativo sulla proposta concordataria, l'operazione sarà assunta inutilmente, considerando anche l'irreversibilità della fusione. Inoltre, la fusione, essendo inquadrabile nell'ambito degli atti di straordinaria amministrazione, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato, nel rispetto di quanto prescritto in materia di operazioni straordinarie dall'art. 167, 2° comma, 1. fall.

La seconda soluzione alternativa consiste nel *posticipare l'intera operazione di fusione alla fase esecutiva del concordato preventivo*.

Diversamente dal primo caso, il perfezionamento della fusione durante

la fase esecutiva del concordato preventivo presenta meno problematiche, in quanto innanzitutto vi sarebbe l'omologa del concordato e soltanto una volta ottenuto il parere favorevole dei creditori, si darà avvio, in sede di esecuzione del concordato, alla fusione

Infine, la terza possibilità consiste nell'effettuare *parte degli adempimenti prima dell'omologazione, la delibera societaria, posticipando alla fase esecutiva la produzione di effetti*. Questa ipotesi può realizzarsi condizionando all'omologa del concordato la delibera o l'atto di fusione<sup>66</sup>.

In tal caso, la fusione sarà attuata solo una volta che è stata ottenuta l'omologazione del concordato, e solo dal momento dell'omologa la fusione segue le regole ordinarie stabilite dal codice civile per la sua esecuzione. In tal modo non si ha la necessità di ottenere alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi della procedura concorsuale.

Altra problematica riguarda se la legittimazione a predisporre il progetto di fusione, e poi a sottoscrivere l'atto di fusione, sia di competenza dell'organo amministrativo della società, oppure del

---

<sup>66</sup> Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, Massima n. 36 del 16.07.2013, "*Fusione e concordato preventivo*", consultabile su [www.consiglionotarilefirenze.it](http://www.consiglionotarilefirenze.it)

commissario giudiziale, o di entrambi gli organi congiuntamente. Secondo la prassi notarile risulta idonea la competenza esclusiva degli amministratori della società, mentre al Commissario Giudiziale deve competere esclusivamente un dovere di vigilanza.

Nell'ambito di un'operazione di fusione in concordato preventivo, secondo la prassi notarile può essere inserito nel progetto di fusione, oltre alle informazioni richieste dall'art. 2501-ter c.c., anche un preciso riferimento alla strumentalità dell'operazione rispetto al concordato della società in crisi e agli obiettivi imprenditoriali e/o finanziari delle società partecipanti<sup>67</sup>.

Un aspetto molto delicato della fusione nel concordato preventivo è rappresentato dalla tutela dei creditori sociali, poiché è necessario coordinare le regole del codice sul procedimento di fusione con le regole sull'approvazione della proposta di concordato preventivo. In argomento, si ritiene che i creditori di cui all'art. 184 l. fall. della società in crisi sono privati del diritto individuale di opposizione alla fusione di cui all'art. 2503 c.c.. In ogni caso la loro tutela sarà rispettata tramite la possibilità di ricorrere al rimedio endoconcorsuale dell'opposizione di cui all'art. 180, 2° comma, l. fall., da considerarsi «assorbente» di ogni

---

<sup>67</sup>Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, Massima n. 36 del 16.07.2013, "*Fusione e concordato preventivo*", consultabile su [www.consigionotarilefirenze.it](http://www.consigionotarilefirenze.it)

altra tutela. In altri termini, ai creditori sociali sarebbe, pertanto, consentita soltanto l'opposizione di cui all'art. 180 L. fall., in quanto tale azione avrebbe nel caso di specie una funzione "assorbente" di qualsiasi altra forma di tutela<sup>68</sup>.

Nella fusione in sede di concordato preventivo sono sempre valide le normative in merito al diritto di recesso del socio dissenziente (art. 2502, 2473, 2437 c.c.). In tal caso, la liquidazione della quota del socio receduto avverrà nei tempi e nei modi previsti dalla procedura concorsuale. Nello specifico, la valutazione della partecipazione del socio receduto dovrà avvenire secondo la disciplina civilistica e al momento della dichiarazione del socio di recedere dal rapporto contrattuale (art. 2473, co. 3, c.c.); non essendo ancora omologato il concordato, tale valutazione non potrà tener conto degli effetti benefici della falcidia concordataria; la liquidazione in pendenza di concordato (cioè dopo l'omologa) potrà avvenire solo ad opera degli altri soci o di terzi, e mai avvalendosi di mezzi propri della società.

Invece nel caso di recesso esercitato prima dell'omologa del Tribunale, la liquidazione della quota mediante mezzi propri della società dovrà essere differita alla fase successiva all'omologazione del concordato, che pertanto influisce sull'esigibilità del credito del socio receduto.

---

<sup>68</sup> Su questo problema, molto delicato, cfr. F. GUERRERA-M. MALTONI, *Concordati giudiziali*, cit., p. 87-89; V.MANZO, *Concordati giudiziali*, cit., p. 24



In quest'ultimo caso, nell'ambito del concordato, dovrà essere esposto l'eventuale credito del socio da recesso, in modo da permettere ai creditori di esprimere il loro voto in merito all'approvazione della proposta del debitore posto che, in tale circostanza, il socio receduto concorrerebbe con loro alla ripartizione dell'attivo concordatario.

Appare chiaro che il rimborso ad opera della società determinerebbe una riduzione di risorse a favore dei creditori sociali, con evidenti ripercussioni negative sul piano e sull'accettazione da parte dei creditori della proposta di concordato delle società..

## **CAPITOLO III**

### **LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA DEL 2019**

SOMMARIO: La legge delega 19 ottobre 2017, n.155 - 2. Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

PREMESSA - Ci son voluti anni e anni per arrivare alla riforma della legge fallimentare e perché dal progetto Rordorf si arrivasse al decreto legislativo che introduce il primo testo unico della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il 10 gennaio 2019 costituisce quindi un momento storico. Un risultato che prima di quella data non si era mai raggiunto.

Per comprendere al meglio questa svolta è necessario ripercorrere l'iter che ha portato al decreto attuativo della Legge 155/2017.

L'11 ottobre 2017 si ebbe già un primo momento storico ed epocale, in quanto a larghissima maggioranza (172 favorevoli e 34 contrari) il ddl n. 2681, presentato al Senato a febbraio 2017, recante la “delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa” veniva approvato.

Sulla base del lavoro svolto dalla Commissione presieduta da Renato Rordorf, istituita il 28 gennaio 2015, Camera e Senato erano giunti all'accordo politico che aveva permesso di approvare entro fine legislatura del Governo Gentiloni una delega che stravolgeva il diritto della crisi d'impresa, non tanto per novità e nuovi presupposti, bensì per la possibilità di introdurre il nuovo testo unico della gestione delle crisi e insolvenze delle imprese. Un risultato che in Italia non si era mai raggiunto.

Non che il diritto fallimentare fosse e sia veramente un groviglio di norme e codici in quanto la legge fallimentare si basava sulla struttura del regio decreto n. 267 del 1942 che, tuttavia è stato modificato più volte in seguito ad interventi legislativi negli anni.

Si deve tener presente che la legge fallimentare venne modificata solo a seguito della riforma dell'istituto della revocatoria fallimentare, del marzo 2005, e da lì si sono succeduti tutti gli interventi e ammodernamenti della legge fallimentare che hanno portato alla riforma Orlando, che ha dato luce alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 .

Ebbene, questo entusiasmo di questa nuova riforma aveva fatto presupporre che solo a febbraio 2018, fosse possibile avere anche i decreti attuativi della delega.

Venne istituita una seconda commissione di esperti sempre presieduta da Rordorf, per la predisposizione dei progetti attuativi. Così, la Commissione Rordorf licenziò tre progetti di decreti da consegnare a fine dicembre ma le Camere si sciolsero il 21 dicembre 2017 e quindi il 4 marzo 2018 si andò ad elezioni. Sebbene il Governo aveva i poteri per attuare la delega che conferiva facoltà di introdurre uno o più decreti attuativi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 155/17, non arrivò al traguardo, un po' per problemi tecnici (non era forse possibile ottenere i pareri delle commissioni parlamentari richiesti dalla legge delega) e un po' per problemi di opportunità politica: la

scelta di sopprimere i tribunali periferici e accorpate nelle sedi dei maggiori tribunali la competenza dei fallimenti aveva destato non pochi voti sfavorevoli.

Il nuovo ministro della giustizia Bonafede ha ripreso in mano la materia ed ecco che il progetto Rordorf è divenuto il progetto Bonafede, sempre in attuazione dei principi della legge delega 155/2017, pur se con modifiche.

Il testo predisposto dall'ufficio legislativo del ministro Bonafede è stato licenziato dal Governo a novembre 2018 e inviato per i pareri delle Commissioni parlamentari.

Dopo i pareri necessari il Governo ha preso atto e recepito le osservazioni che hanno trovato completa esposizione nella relazione di accompagnamento al decreto.

Il 10 gennaio 2019, il decreto è stato emanato e pubblicato in G.U.

La legge 155/17, costituita di solo sedici gli articoli, ha generato un decreto legislativo di ben 391 articoli. Il nuovo diritto delle procedure della crisi e dell'insolvenza - che ha escluso solo l'amministrazione straordinaria - ha un'applicazione vastissima. Proprio l'art. 2 lettera e) relativo ai principi generali, stabiliva di

dovere di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi e di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e distinti i soggetti rilevanti e quelli meno rilevanti, ai quali si dovrà applicare la disciplina del sovraindebitamento prevista per i debitori civili.

L'obiettivo comunque era ed è rimasto quello di mantenere produttive le imprese e dunque di privilegiare gli strumenti per la continuità aziendale (talvolta, in vero, a rischio o compressa), anche indiretta, sia stragiudiziali che giudiziali, anticipando l'emersione della crisi attraverso l'introduzione di innovativi ed inediti istituti di allerta. Criteri e principi che determinavano e determineranno un salto culturale. Il codice commerciale, infatti, si è sempre basato e si basa sull'assioma capitale sociale esistente uguale impresa in equilibrio, tuttavia è dimostrato che un'impresa

in difficoltà può esserlo sia che abbia integro il capitale sociale sia che non lo abbia.

Ovvero ciò che interessa di più non sono i dati patrimoniali per comprendere quale vitalità anima ancora l'impresa, bensì quali prospettive future e di finanza esistono per l'adempimento delle obbligazioni. Così se la delega inserisce opportuni ruoli e riconoscimenti agli organi di controllo che divengono nuovamente obbligatori anche in aziende di dimensioni ridotte, prevede anche l'istituzione di sistemi di allerta della crisi che rischiano di essere attuati ed interpretati in modo pericoloso.

Della pericolosità il legislatore forse non ne è del tutto conscio per le piccole imprese, mentre né è assai consapevole per le grandi imprese, poiché ha previsto espressamente di escludere i sistemi di allerta alle società quotate in borsa e alle grandi imprese (alle quali ovviamente continuerà ad essere riservata l'amministrazione straordinaria).

Dal quadro così delineato, dunque, i principi della legge delega sono:

1. Definizione dello stato di crisi:



- Definire lo stato di crisi differenziandolo dall'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall.;
- Introdurre specifici indici di natura finanziaria da applicare al fine di verificare l'emersione di uno stato di crisi idoneo ad attivare procedure e/o meccanismi di allerta.

## 2. Specializzazione dei magistrati:

- Previsione di una specializzazione dei giudici attivi nella disciplina concorsuale con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari;
- Concentrazione delle procedure di liquidazione di maggiori dimensioni presso i Tribunali specializzati in materia di impresa (delega abbandonata e non attuata);
- Ripartizione delle altre procedure tra un numero ridotto di tribunali dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi (delega abbandonata e non attuata).

## 3. Procedure di allerta:

- introdotto meccanismo volto all'anticipazione dell'emersione dello stati di crisi e a favorire la composizione assistita con i creditori (entro 6 mesi);
- Affidamento della gestione di allerta ad un organismo pubblico istituito presso le Camere di Commercio;
- Attivazione del meccanismo di allerta su richiesta dell'imprenditore; su istanza dei creditori pubblici qualificati (AE e INPS); organi di controllo;
- Tempestiva comunicazione della procedura ai creditori pubblici qualificati;
- Responsabilizzazione dell'imprenditore. degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati;
- Previsti meccanismi premiali in caso di tempestiva attivazione;

#### 4. Liquidazione giudiziale:

- Procedura che prende il posto del fallimento;

- Previsti maggiori poteri in capo ai Curatore (accesso alle banche dati pubbliche; promozione di azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali; affidamento della fase di riparto);
- Maggiore attenzione alla liquidazione dell'attivo (previsto un contenuto minimo del programma di liquidazione; disposta una vigilanza sulla fase liquidatoria; possibilità di far partecipare i creditori alle vendite fallimentari; istituzione di fondi per la gestione dei beni non venduti dalla procedura);
- Sostituzione di alcune funzioni del comitato dei creditori con le consultazioni telematiche;
- Maggiore rapidità dell'accertamento del passivo;
- Diminuzione delle tempistiche delle procedure (chiusura entro 3 anni);

#### 5. Continuità aziendale:

- Riconosciuta priorità alle procedure che prevedono la continuità aziendale (stragiudiziali o giudiziali);

- Ammissibili soluzioni liquidatorie (Liquidazione concordata del debitore) a condizione che sia garantito un apprezzabile aumento della soddisfazione dei creditori e una percentuale minima di soddisfo (20%);

#### 6. Insolvenza dei gruppi di imprese.

- 
- Disciplinate nuove regole sull'insolvenza dei gruppi di imprese;
- Previsione di una procedura e di una gestione unitaria;

#### 7. Esdebitazione:

- Liberazione dai debiti pregressi non soddisfatti dalla procedura al ricorrere di presupposti di meritevolezza;
- Inclusione tra i soggetti beneficiari delle società;

#### 8. Sovraindebitamento:

- Revisione della disciplina del sovraindebitamento;
- Promozione della continuità dell'attività svolta dal debitore;

- Introduzione di misure protettive simili a quelle previste per la procedura di concordato preventivo;
- Accesso all'esdebitazione anche al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità;

#### 9. Privilegi:

- Riordino del sistema dei privilegi;
- Perdita dei privilegi vantati dai creditori pubblici qualificati in caso di mancata tempestiva attivazione del meccanismo di allerta;

#### 10. Modifica normativa codicistica:

- Ampliamento (significativo) dell'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo (anche monocratico);
- Previsione dell'obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi;
- Inclusione della liquidazione giudiziale tra le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.;

- Previsione di deroghe agli obblighi di ricapitalizzazione in caso di attivazione di una procedura di allerta.

1 - Con la legge 19 ottobre 2017, n. 155, il Governo è stato delegato ad operare una riforma organica della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza.

I contenuti della legge delega di riforma delle procedure concorsuali derivano per la gran parte dai lavori della Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 gennaio 2015.

In particolare, lo scopo della riforma è stata la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare del 1942 attraverso una radicale rivisitazione della disciplina concorsuale più organica e sistematica.

I principali profili innovativi della legge delega sono innanzitutto l'eliminazione del termine <<fallimento>>, con quello di <<liquidazione giudiziale>>.

Quindi, viene adottato un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del P.M. in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e armonizzando il regime delle impugnazioni.

In secondo luogo, viene introdotta una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita.

Uno dei principali obiettivi della riforma è, infatti, quello di consentire l'emersione, più tempestivamente possibile, della situazione di crisi dell'impresa, per consentire alle imprese sane, anche se in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da poter proseguire l'attività e soprattutto al fine di evitare che la crisi, da temporanea, sfoci in una situazione di vera e propria insolvenza.

Inoltre, è ampliato l'istituto dell'esdebitazione, mediante l'introduzione della c.d. Esdebitazione "di diritto" conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori.

Per quanto riguarda la procedura del concordato preventivo, che qui ci interessa, viene effettuata una rivisitazione della relativa normativa, evidenziando che si tratta dello strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti. Alla riforma del concordato preventivo è dedicato l'art. 6 della l. 155/2017<sup>69</sup>.

Esso rappresenta lo strumenti privilegiati per la gestione e la soluzione della crisi d'impresa, anche societaria, come dimostrano i molteplici interventi di riforma succedutisi (come si è visto nel capitolo I, § 2) dal 2005 ad oggi e che ne hanno profondamente mutato i caratteri essenziali, privilegiando questa soluzione negoziale rispetto alla soluzione liquidatoria fallimentare, vissuta invece come una sconfitta, non solo per l'imprenditore, ma anche per l'economia e l'intero indotto. Proprio questo mutamento (come pure si è visto) ha portato al riconoscimento normativo nel 2012 della continuità aziendale (art. 186-*bis* l. fall.), quale primaria esigenza da perseguire nella predisposizione di uno strumento di gestione della crisi.

Anche nella legge delega n.155/2017, il concordato preventivo, in particolare quello con continuità aziendale, non rappresenta più una soluzione residuale e marginale, ma ha un ruolo preminente anche in virtù della spinta comunitaria ad una anticipata emersione della crisi,

---

<sup>69</sup> In argomento, cfr. CHERUBINI G., *Riforma fallimentare. Guida commentata alla legge 155/2017*, Maggioli Editore, 2017, p. 74-82



con maggiori possibilità di preservare il valore aziendale, di salvaguardare i posti di lavoro e di non disperdere la ricchezza dell'impresa.

Con la legge delega n. 155/2017 si conclude, dunque, un percorso di riforme che hanno ribaltato gli obiettivi del concordato preventivo: dalla prospettiva liquidatoria, ormai relegata ad un ruolo meramente secondario e marginale, a quella che predilige la continuità aziendale, quale soluzione principale che si deve perseguire con l'accordo tra debitore e creditori.

Inoltre, per il discorso che qui interessa circa il concordato preventivo dell'impresa societaria, occorre evidenziare che la legge delega n.155/2017 dedica specificatamente al riordino della <<procedura riguardante la società>> l.art. 6, 2° comma.

In particolare, i principi e criteri direttivi previsti in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura di concordato preventivo sono fissati dalla lettera c) dell'art. 6, 2° comma, ove si legge che occorrerà <<prevedere che:

- 1) L'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulle legittimità della domanda concordataria;
- 2) Gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al

risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-*bis* e 2504-*quater* del c.c.;

- 3) Non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti nell'organizzazione o nelle strutture finanziarie delle società>>.

Vengono, così, risolti alcuni degli aspetti più controversi alla luce della disciplina, ancora attualmente vigente, della legge fallimentare del 1942, sui quali ci si è brevemente soffermati nel § 4 del capitolo II.

In primo luogo, il legislatore delegante ha definitivamente accolto l'opinione dottrinaia maggioritaria circa la tutela solo endoconcorsuale dei creditori sociali, ai quali oggi si è visto come si ritiene debba essere precluso lo strumento codicistico dell'opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c., potendo essi ricorrere soltanto all'opposizione all'omologazione ex art. 180, 2° comma, l. fall.

Inoltre, viene risolto il problema della sorte delle operazioni societarie straordinarie, una volta che sia venuto meno il concordato preventivo (a seguito di una risoluzione o annullamento), come già prevede il codice civile per le ipotesi di loro nullità (artt. 2500-*bis* e 2504-*quater* c.c.).

Infine, vengono risolti tutti quei problemi applicativi che oggi derivano dall'esercizio del diritto di recesso dei soci dissenzienti (ex art. 2502, 2473, 2437 c.c.), prevedendo che tale diritto non spetti più ai soci, nonostante l'operazione vada ad incidere pesantemente

sull'organizzazione finanziaria della società. In altri termini, si è preferito sacrificare le ragioni dei soci dissenzienti rispetto alla fusione concordataria, per evitare tutte quelle ripercussioni negative che l'esercizio del diritto di recesso poteva recare ai fini dell'accettazione da parte dei creditori della proposta di concordato.

Altra importante novità introdotta dall'art. 6, 2° comma, l. n. 155/2017 è contenuta nella lettera b): qui, infatti, si prevede che, a seguito dell'omologazione della proposta di concordato preventivo della società, il tribunale dovrà nominare un "amministratore provvisorio", il quale adempie all'obbligo di dare tempestiva attuazione ai contenuti della proposta omologata, avendo i poteri dell'assemblea dei soci o degli amministratori e potendosi sostituire a questi ultimi in caso di loro comportamento dilatorio o ostruzionistico.

2 - Sulla scorta dei principi direttivi contenuti nella legge delega n. 155/2017, il Governo, dopo un lungo iter, ha recentemente approvato il decreto legislativo di attuazione della riforma: ed infatti, in data 14 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in esame preliminare, lo "schema" di decreto

delegato<sup>70</sup>. Successivamente è stato approvato il testo definitivo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che da ultimi è stato anche pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019.

Si tratta di una riforma epocale dell'intera materia delle procedure concorsuali, la quale andrà a sostituire interamente la legge fallimentare del 1942 (nonché la disciplina della crisi da sovraindebitamento contenuta nella legge 3/2012).

È ancora troppo presto per valutare l'impatto della riforma del 2019 sull'istituto in esame, che è destinata a diventare operativa solo tra 1 anno e mezzo (a settembre 2020), continuando ad applicarsi fino ad allora la tutt'ora vigente disciplina della legge fallimentare del 1942, qui analizzata.

Ed infatti, l'art. 389 del d.lgs. 14/2019 detta due momenti diversi per l'entrata in vigore della riforma:

- 1) 30 giorni dopo la pubblicazione in G.U. (avvenuta il 14 febbraio 2019) per soli 14 articoli che contengono norme modificative del Codice civile (art. 375, 377, 378, 379, del d.lgs. n.14/2019) e altre norme sparse di carattere tecnico

---

<sup>70</sup> Per un primo commento allo schema del nuovo Codice della crisi d'impresa, cfr. AA.VV., *La riforma del fallimento, in Italia Oggi, 23 gennaio 2019*, a cura di MARCELLO POLLIO.

(artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 385 e 386), che quindi entreranno in vigore a marzo 2019;

2) 18 mesi dopo la pubblicazione in G.U. Per tutte le altre disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza, che diventeranno operative solo da settembre 2020.

3) In questa sede, si può brevemente illustrare il contenuto delle norme più significative del d.lgs. 14/2019 (CCI) che riguardano il concordato preventivo dell'impresa societaria.

In primo luogo, CCI, rubricato <<Riduzione o perdita del capitale della società in crisi>>, il quale riproduce sostanzialmente senza variazioni l'attuale disposto dell'art. 182-*sexies* l. fall. (già analizzato nel Capitolo I, §5). Ed infatti, si legge:

*<<1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.*

*2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile>>.*

Soprattutto, CCI, intitolato <<Trasformazione, fusione e scissione>>. Esso prevede:

*<< 1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.*

*2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.*

*3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo,*

*2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.*

*4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile>>.*

## CONCLUSIONI

In conclusione, possiamo quindi affermare come La crisi di impresa Rappresenta un tema ricco di complicazioni ma sicuramente di estremo interesse ed attualità.

Abbiamo visto come, Mutano in modo significativo gli obiettivi di fondo dell'impianto originario. Come analizzato nel corso del Capitolo 1, la Legge Fallimentare del 1942 aveva una concezione essenzialmente liquidatoria, dal momento che considerava il fallito come un soggetto moralmente deprecabile e meritevole di trattamento sanzionatorio.

Il contesto di crisi del sistema economico ha imposto un ripensamento dei caratteri afflittivi della disciplina fallimentare. Di fronte a situazioni di crisi economica generalizzata, il legislatore ha reagito considerando l'impresa come un bene sociale, cercando di prevedere misure che potessero aiutarla ad uscire da una situazione di crisi generalizzata.

Tuttavia, la riforma del 2005, per quanto significativa, si limitò a modifiche che, a posteriori, potrebbero essere definite superficiali: non distinse in modo netto il concordato preventivo con finalità conservative da quello con finalità liquidatorie, rimanendo nella pratica un istituto essenzialmente liquidatorio; gli istituti dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione, sebbene orientati ad incentivare una soluzione negoziata fra debitori e creditori e diretti a



risolvere la crisi in modo più rapido, avevano una disciplina troppo scarna per poter essere efficacemente utilizzati (basti notare che il debitore restava esposto al rischio di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori durante il periodo delle negoziazioni).

Con le riforme del triennio 2010 – 2013, il legislatore ha dichiarato apertamente le proprie intenzioni, nell’ottica di favorire soluzioni che consentissero l’emersione anticipata della crisi e la salvaguardia dei valori produttivi, in particolare, modificando l’istituto del concordato preventivo, introducendo il concordato con continuità aziendale ed il concordato in bianco (o con riserva).

Nel sistema concorsuale, la concezione secondo cui debba essere garantita una seconda opportunità all’imprenditore sfortunato sembra difficile da affermarsi.

Si parla, quindi, di sistema normativo composto da sovrapposizioni e stratificazioni che nel tempo hanno reso tutto più frammentario e complicato.

L’obiettivo della Legge Delega 19 ottobre 2017, n. 155, è dunque quello di intervenire in modo organico su una disciplina che risale, alla legge del 1942, che certamente è stata modificata, anche in modo significativo, nel corso degli anni e che, tuttavia, ha scontato con tali modifiche la compromissione della sua omogeneità e della sua organicità.

## **BIBLIOGRAFIA**

## **DOTTRINA**

AA.VV., *La riforma del fallimento, in Italia Oggi, 23 gennaio 2019*, a cura di MARCELLO POLLIO.

AMBROSINI S., Il nuovo concordato preventivo alla luce della miniriforma del 2015, in *Diritto Fallimentare*, 2015;

AMBROSINI S., Appunti flash per una “miniriforma” del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), doc. n. 293/2012;

AMBROSINI S., Il nuovo diritto della crisi d’impresa: l. 132/15 e prossima riforma organica, Torino, 2016;

ANDREANI G., Prefazione, in *Crisi di impresa. Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali*, Il Fisco, 2015;

AMBROSINI S., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare*, in *Fall.*, 2005, 949 ss.

APICE U., MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, , Torino, 2012.

ARATO M., *La domanda di concordato preventivo dopo il d.lgs.12 settembre 2007n. 169*, in *Dir. Fall.*, 2008.

ARATO M., *Fallimento del socio illimitatamente responsabile e l'estensione del fallimento*, in L. PANZANI (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2014.

BAUCO C. e PANIZZA A., Prevenzione dell'insolvenza e continuità aziendale: il ruolo della procedura di allerta, in [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it);

BONATO F., L'art. 182 septies l.fall. e l'accordo di ristrutturazione "a maggioranza", in "Il Fallimento" n. 8 del 2017;

BONFATTI S., I concordati preventivi di risanamento, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 04.02.2011;

BONSIGNORI A., Del concordato preventivo, in Commentario Scialoja – Branca. Legge Fallimentare, a cura di BRICOLA F. – GALGANO F. –SANTINI G., Bologna - Roma, 1979;

BOGGIO L., *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi*,  
Milano, 2007, 338 ss.

BONSIGNORI A., *Sub art. 153*, in F. GALGANO, A.  
BONSIGNORI, *Commentario al codice civile Scialoja-Branca.*  
*Legge fallimentare*, Bologna, 1997.

BRIZZI F. , *Responsabilità gestorie in prossimità dello stato*  
*d'insolvenza e tutela dei creditori*, in *Riv. dir. comm.*, 2008 1027  
ss.

CAGNASSO O., IRREA M., *Il fallimento delle società*, Milano,  
2007.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*, 5<sup>a</sup> edizione, a cura di CAMPOBASSO M., Torino, 2014.

CARIDI V., Art. 152 l. f., in A. NIGRO, M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006

CASALE F. , *Il concordato fallimentare delle società*, in AA.VV., *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di DIDONE A., Vol. II, Milano, 2009, p. 1595 ss.

CAVANNA M., *L'attuazione di concordato preventivo in parziale continuità mediante scissione societaria*, in *Fall.*, 2016, p. 346

CECCHINI G., *Concordato preventivo: Le offerte concorrenti al microscopio*, in *Dir. Fall.*, 2016,I, p. 1179.

CENSONI P. F., *Il “nuovo” concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 723 ss.

CHERUBINI G., *Riforma fallimentare. Guida commentata alla legge 155/2017*, Maggioli Editore, 2017, p. 74-82.

D’ALESSANDRO F. , *La crisi delle procedure concorsuali e le linee della riforma: profili generali*, in *Giust. civ.*, 2006, II, 329 ss.

CAMPOBASSO M., *Nuovi e vecchi problemi nel concordato preventivo con “continuità aziendale”*, in *Società, banche e crisi d’impresa, liber amicorum Pietro Abbadessa*, Torino, 2014, III;



CORNO G. – BARIATTI S., Il Regolamento (UE) 2015/848 sulle nuove procedure di insolvenza, Milano, 2015;

D'APOLITO M., Accordi di ristrutturazione più appetibili, in Il Sole 24 Ore, 1 novembre 2017;

D'APOLITO M., Soluzione unitaria per il dissesto di gruppo, Il Sole 24 Ore, 1 novembre 2017;

D'ATTILIO C., Soluzioni alla crisi d'impresa: circolare Assonime, in Il Sole 24 ore, 2013, 4, che commenta, insieme alle novità introdotte dalla Riforma, la CIRCOLARE ASSONIME del 7.2.2013, n. 4, riguardante «le nuove soluzioni concordate della crisi di impresa»;

DE CESARI P., Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi dell'impresa, in *Fallimento*, 2015;

DE CESARI P., L'evoluzione della legislazione europea in tema di insolvenza, in JORIO A., *Diritto fallimentare. Fallimento e concordato fallimentare*, Torino, 2016;

DE SANTIS F., Il processo uniforme per l'accesso alle procedure concorsuali, in *Il Fallimento*, n. 10 del 2016;

DE SANTIS F., Perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso di fallimento e computo del termine a comparire, in *Il Fallimento*, 2012;

DEL BENE F. M., BONFANTE G., *Ulteriori profili concorsuali societari*, in L. PANZANI (a cura di) *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino 2014.

DE STEFANO A. (direttore responsabile), Fallimento, Memento pratico IPSOA, 2009;

DISEGNI G., L'impresa in crisi. Soluzioni offerte dal nuovo diritto fallimentare, Torino, 2014;

FABIANI M., *Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità*, in *Fall.*, 2011

FABIANI M., L'ipertrofica legislazione concorsuale tra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 06.08.2015;

FABIANI M., Misure di allarme per le crisi d'impresa, in  
Fallimento, 2004

FERRO M., sub art. 15 l.fall., in La legge fallimentare.  
Commentario teorico-pratico, II ed., Padova, 2011;

FERRI jr. G., *Ristrutturazione dei debiti e partecipazioni sociali*,  
in *Riv. dir. comm.*, 2006. 747 s.

GAIANI L. – NOBILI M., Ruolo centrale per commissari  
giudiziali e professionisti attestatori, in Come gestire le crisi  
d'impresa, Focus del Sole 24 ore, 27.1.2016;

GAIANI L., Regole in attesa di revisione organica, in Come  
gestire le crisi d'impresa, Focus  
del Sole 24 ore, 27.1.2016;

GHIA L., L'esdebitazione. Evoluzione storica, profili sostanziali, procedurali e comparatistici, Torino, 2008;

GUATRI L., Turnaround, Declino, crisi e ritorno al valore, 1995;

GUIDOTTI R., Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 2015, n. 83): le

GALGANO F., BONSIGNORI A., *Fallimento delle società e procedimento sommario*, in *Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare*, Bologna, 1997.

GALGANO F., BONSIGNORI A., *Gli aspetti sostanziali*, Padova, 1998

GIANNELLI G., *Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2005, I, 1156 ss.

GIORGI G., *Cessazione delle funzioni » e competenze degli organi societari nella liquidazione coatta amministrativa*, in *Banca e borsa*, 1995, E, 478 ss.

GUERRERA F., *Il “nuovo” concordato fallimentare*, in *Banca e borsa*, 2006, I, 527 ss.

GUERRERA F., MALTONI M., *Concordati giudiziali e operazioni societarie di riorganizzazione*, in *Riv.Soc.*, 2008, p. 30 ss. E 46 ss.

GUERRERA F., *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, in *Riv. Soc.*, 2013, 1114 ss.

GUGLIELMUCCI L., *Le maggioranze nel concordato proposto dalla società e dai soci illimitatamente responsabili*, DFSC, 1982

GUGLIELMUCCI L., *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Torino, 2005

GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare, 8<sup>a</sup> edizione*, a cura di F. PADOVINI, Torino, 2017

GUIDOTTI R., *Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 2015, n. 83): le modifiche alla disciplina del fallimento e*

le disposizioni dettate in tema di proposte concorrenti, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015;

JORIO A., *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria, Relazione al Convegno di Courmayeur, 23-24-settembre 2005*

LAMANNA F., La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto "contendibilità e soluzioni finanziarie" n. 83/2015: un primo commento, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), 2015;

LENOCI V., *Il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2010

LO CASCIO G., *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2014.



MAFEI ALBERTI A., commento sub art. 186-bis, in  
Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013;  
MAGGIORE G. R. – COSTA C., Le procedure concorsuali. Il  
fallimento, Torino, 1997;

MANGANELLI P., Gestione delle crisi di impresa in Italia e  
negli Stati Uniti: due sistemi fallimentari a confronto, in  
Fallimento, 2, 2011;

MARINO R. – CARMINATI M., Interpretazione estensiva del  
presupposto oggettivo di cui all'art. 160 L. Fall. e prevenzione  
dell'insolvenza, in Fallimento, 2015, 4;

MARINONI R., Meno spazio alla liquidazione coatta  
amministrativa, in Il solo 24 Ore, 1 novembre 2017;

MARINONI R., Registro web e controlli per rafforzare le garanzie, in *Il Sole 24 Ore*, 1 novembre 2017;

MANZO V., *La riorganizzazione dell'impresa in funzione dell'esecuzione del concordato preventivo*, in *www.fallimentiesocietà.it* (2017), p. 14-19

NARDONE G., *Il concordato fallimentare e società in accomandita semplice*, in F. PRETE, C. A. BUSI (a cura di), *trattato società di persone*, Torino, 2015.

NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006.

NIGRO A., *La riforma "organica" delle procedure concorsuali e le società*, in *Dir. fall.*, 2006, I, 78 ss.

NISIVOCCIA N., *Esdebitazione concessa anche con fallimento in corso*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 novembre 2017;

NISIVOCCIA N., *La liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 novembre 2017;

PAGNI I., *Operazioni straordinarie e procedure preventive: profili processuali*, *Fall.*, 2017, 1057 ss.

PADOA SCHIOPPA A., *La genesi del codice di commercio del 1882*, in *Saggi di Storia del diritto commerciale*, Milano, 1992;

PAJARDI P. – PALUCHOWSKY A., Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008;

PALMIERI G., *Operazioni straordinarie "corporative" e procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2009, 1092 ss.

PANZANI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2014.

PORTALE B., *“Verso un “diritto societario della crisi”, in Diritto societario e crisi d’impresa”*, a cura U. TOMBARI, Torino, 2014, p.. 1. ss.

POLI S., Ammissibilità e tecniche di proposizione del “concordato di gruppo” dopo l’intervento della Suprema Corte, in *Società*, 2014;

POLLIO M., Dal decreto crescita le norme per evitare il fallimento, in *Amministrazione e finanza*, 2013, 1;

PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, terza edizione, Milano, 1955;

QUAGLI A., Il concetto di crisi d'impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuridica, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2016;

QUATTROCCHIO L. – RANALLI R., Concordato in continuità e ruolo dell'attestatore: poteri divinatori o applicazione di principi di best practice, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), 03.08.2012;

RINALDI A. A., Il favor per la continuità dell'attività svolta dal debitore nella riforma del fallimento in "Corriere Tributario" n. 43 del 2017;

ROCCO A., Il fallimento. Teoria generale e origine storica, Milano, 1962;

RONDINONE N., Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità, Milano, 2012;

RORDORF R., Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali, 29 dicembre 2015;

ROSSI A., PIGARELLI V., La cristallizzazione della massa passiva a seguito del fallimento, in [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it), 21 ottobre 2017;

ROSSI A., FIGARELLI V., La ripartizione dell'attivo a cura del curatore fallimentare, in [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it), 21 ottobre 2017;

SANTARELLI U., Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia, Padova, 1964;

SASSANO F., Il nuovo concordato preventivo nella riforma fallimentare, Padova, 2006;

SACCHI R., *Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2016, I, 776 ss.

SANTONI G., *Contenuto del piano di concordato preventivo e modalità di soddisfacimento dei creditori*, in *Banca e borsa*, 2006, I, 517 ss.

STANGHELLINI L., *Commento all'art. 124 l. fall.*, in *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, diretto da Jorio, Bologna, 2006, 1946 ss.

STANGHELLINI L., *Il concordato con continuità aziendale*, in *Fall.*, 2013, 10;

TERRANOVA G., *Salvaguardia di valori organizzativi e costi delle procedure concorsuali*, in *Società, Banche e Crisi di Impresa*, liber amicorum Pietro Abbadessa, Torino, 2014, III;

TOMASSO F., *La liquidazione coatta amministrativa tra prospettive di sostanziale abrogazione e criticità odierne*, in "Il Fallimento" n. 10 del 2016;



VITIELLO M., *Il sovraindebitamento vincola per quattro anni*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 novembre 2017.

STEFANI A., *Il ruolo del notaio nella domanda di concordato con riserva*, in *www.ilfallimentarista.it*, 13 dicembre 2012.

TEDESCHI G. U., *Proposte e offerte concorrenti di concordato preventivo*, in *Dir. Fall*, 2016, 1389 ss.

TOMBARI U., *Crisi di impresa e doveri "corretta gestione e societaria della società capogruppo"*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, I, 644.

VERNA G., *La relazione che accompagna il piano di concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 2008, I, p. 231ss.

## **DOCUMENTI**

- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, Massima n. 34 del 16.07.2013, “*Concordato preventivo e trasformazione di società*”, consultabile su [www.consiglionotarilefirenze.it](http://www.consiglionotarilefirenze.it)

- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, Massima n. 36 del 16.07.2013, “*Fusione e concordato preventivo*”, consultabile su [www.consiglionotarilefirenze.it](http://www.consiglionotarilefirenze.it)
- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Osservatorio societario, Massima n. 37 del 16.07.2013, “*Concordato preventivo e scissione di società*”, consultabile su [www.consiglionotarilefirenze.it](http://www.consiglionotarilefirenze.it)
- Legge 19 ottobre 2017, n. 155 – “*Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – “*Codice della crisi*”

*d'impresa e dell'insolvenza*” in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in G. U. n. 38 del 14 febbraio 2019.